

Messaggio

numero	data	Dipartimento
6967	10 luglio 2014	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Revisione parziale della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre al vostro esame le proposte per la revisione parziale della legge cantonale sull'agricoltura del 3 dicembre 2002.

I.	INTRODUZIONE	2
1.	Le ragioni della revisione parziale	2
2.	Elementi e analisi che hanno contribuito a evidenziare le criticità attuali del settore agricolo e che necessitano di provvedimenti	3
2.1	Evoluzione della struttura dell'agricoltura ticinese negli ultimi 10 anni.....	3
2.2	Approfondimenti statistici della Sezione dell'agricoltura.....	3
2.3	Analisi strutturale del settore agricolo ticinese (Flury & Giuliani)	4
2.3.1	Situazione strutturale e diversificazione.....	4
2.3.2	Salvaguardia del territorio.....	5
2.3.3	Produzioni di latte.....	5
2.3.4	Ecologia ed etologia	6
2.4	Contributi federali	6
2.5	Evoluzione della politica agricola.....	8
2.5.1	Il ruolo del Cantone	10
II.	LE PRINCIPALI MODIFICHE.....	11
III.	PROCEDURA DI CONSULTAZIONE	14
IV.	COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI	23
V.	CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA	44
VI.	RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO	47
VII.	CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI	47
VIII.	COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI	48
IX.	CONCLUSIONI.....	48

I. INTRODUZIONE

Sebbene il settore agricolo impieghi oggi poco più di 3'000 persone di cui il 43% a titolo principale, esso, oltre ad assumersi il compito fondamentale di fornitore di derrate alimentari sane e sicure, è anche responsabile per la gestione del 13% del territorio cantonale (superficie agricola utile e alpeggi), cifra rilevante se si considera che il bosco e le zone improduttive ne costituiscono l'81%¹.

L'agricoltura ha anche un ruolo di primaria importanza per la cura del paesaggio, elemento fondamentale per il turismo ma non solo. In effetti, se oggi è ancora possibile parlare di aree d'interesse a livello naturalistico e di biodiversità, è anche grazie al lavoro degli agricoltori che continuano a svolgere l'attività malgrado condizioni sempre più difficili, sia sul fronte delle avversità naturali che di quelle dell'economia. Non va poi dimenticato che l'agricoltura e la filiera agroalimentare forniscono anche un importante contributo all'occupazione nelle aree rurali così come al loro sviluppo economico.

Con la politica agricola 2014 – 2017 (PA 14-17), il Consiglio federale ha introdotto misure per l'attuazione della sua strategia a lungo termine a favore di una produzione e di un approvvigionamento di derrate alimentari sicuri, competitivi e sostenibili. Parallelamente intende aumentare la competitività dell'agricoltura in vista di future aperture del mercato.

Benché la politica agricola e le relative misure di sostegno siano principalmente dettate dalla Confederazione, a livello cantonale è necessario adottare misure che permettano di poter accedere a detti aiuti, nonché di correggere o completare le misure proposte a livello federale laddove vi siano delle criticità.

Considerato che la Confederazione intende perseguire la via dell'apertura dei mercati - da leggere, in quest'ottica, il recente incarico che il Consiglio federale ha ricevuto dal Parlamento per svolgere un'analisi su una reciproca apertura settoriale del mercato con l'UE per tutti i prodotti lattieri - anche a livello cantonale è importante prevedere, con anticipo, delle misure che aiutino la nostra già limitata e fragile produzione a resistere in un contesto di mercato ancora più aperto e difficile.

Con la modifica di legge qui proposta si vogliono, pertanto, aggiornare gli strumenti da adottare rispetto al rinnovato contesto.

1. Le ragioni della revisione parziale

Dopo 12 anni dall'ultima revisione totale della legge cantonale sull'agricoltura si è ritenuto opportuno valutare le norme legislative allora adottate rispetto agli obiettivi prefissati, tenendo conto di eventuali problemi sorti nell'applicazione delle norme, nonché delle modifiche che devono essere adottate in seguito all'entrata in vigore della nuova legge federale sull'agricoltura (PA 14-17). Si è inoltre colta l'occasione per varare nuove misure a favore di settori di produzione che, in questo periodo, hanno manifestato segni di difficoltà, tenuto conto anche della politica agricola federale che intende perseguire l'apertura dei mercati.

¹ Statistica della superficie, Ufficio federale di statistica.

2. Elementi e analisi che hanno contribuito a evidenziare le criticità attuali del settore agricolo e che necessitano di provvedimenti

Nei prossimi capitoli sono presentate le analisi che hanno contribuito a evidenziare le criticità attuali del settore agricolo e che necessitano di provvedimenti.

2.1 Evoluzione della struttura dell'agricoltura ticinese negli ultimi 10 anni

I dati delle statistiche vanno sempre letti con una certa prudenza in quanto nel tempo i parametri di rilevamento cambiano. Questo avviene anche nel settore agricolo e per correggere questi aspetti l'Ufficio federale di statistica (UST) effettua delle simulazioni. Il risultato non è sempre lo specchio esatto della realtà ma aiuta a inquadrare le tendenze.

Di seguito useremo i dati dell'UST rendendo attenti il lettore che, per un lasso di tempo abbastanza lungo, le aziende di piccole dimensioni non sono più state rilevate, per cui i dati possono essere leggermente falsati da questo fattore.

Tabella n. 1 - Evoluzione di alcuni indicatori dell'agricoltura ticinese

Cantone Ticino		2000	2011	Variazione %
Superficie agricola utile	ha	14'161	14'115	-0.32
- di cui terre aperte	%	11.4	8.9	-21.93
- di cui erbai	%	82.0	83.9	2.32
- media per azienda	ha	9.4	12.0	27.66
- media per azienda a titolo principale	ha	16.2	17.5	8.02
Aziende	n.	1'508	1'177	-21.95
- di cui a titolo principale	%	45.1	56.1	24.39
Impieghi	n.	4'012	3'016	-24.83
- di cui a titolo principale	%	39.1	42.8	9.46

Questi pochi dati indicano chiaramente gli effetti voluti dal nuovo corso della politica agricola che aveva iniziato la sua prima fase nel 1992, seguita da varie modifiche nel 2002 (seconda fase). Uno degli effetti più evidenti è infatti stato quello di registrare meno aziende agricole, ma con dimensioni medie maggiori per renderle più competitive. Questo è avvenuto anche in Ticino anche se, come in tutte le regioni di montagna, le dimensioni medie per azienda a titolo principale rimangono inferiori alle zone di pianura e alla media nazionale (22.4 ha). Dimensioni comunque nettamente inferiori a quelle che potremmo trovare in altre realtà agronomiche europee ed extra-europee, nei confronti delle quali risulta quasi impossibile essere concorrenziali a livello di produttività.

2.2 Approfondimenti statistici della Sezione dell'agricoltura

Nella rivista "Dati" (anno VII – N. 3) del settembre 2007 la Sezione dell'agricoltura aveva pubblicato, in collaborazione con l'Ufficio cantonale di statistica, un'ampia analisi dei vari rami del settore, sotto il titolo "Agricoltura ticinese, un futuro da difendere". Anche se ormai datati, molti dei dati pubblicati conservano comunque il loro valore; il contributo è ancora consultabile sul sito della Sezione dell'agricoltura (<http://www4.ti.ch/dfe/de/sa/varie/dati-sullagricoltura-in-ticino>).

2.3 Analisi strutturale del settore agricolo ticinese (Flury & Giuliani)

Allo Studio Flury&Giuliani è stato dato l'incarico di effettuare un'analisi strutturale del settore agricolo ticinese, con lo scopo di:

- valutare l'evoluzione del settore agricolo ticinese con uno sguardo più ampio e neutrale;
- mettere in evidenza le criticità del settore ed eventuali punti di forza nell'ottica della PA 14-17;
- validare le misure attuali e proporre delle nuove.

I risultati dell'analisi sono forniti in allegato e di seguito ci limitiamo a commentare, *in carattere corsivo*, gli spunti di maggiore interesse formulati dallo Studio Flury&Giuliani.

2.3.1 Situazione strutturale e diversificazione

- Per le misure che riguardano l'aiuto iniziale concesso ai gestori che rilevano un'attività agricola, lo studio consiglia di attenersi ai parametri federali onde evitare di investire in strutture il cui futuro non è garantito nell'ottica della politica federale. → *La modifica in questo senso dell'attuale contributo cantonale per l'avvicendamento generazionale era già stata decisa e viene proposta nell'ambito della presente revisione.*
- Il settore agricolo ticinese risulta essere molto diversificato (questo anche per la natura del suo territorio). Una diversificazione eccessiva non garantisce sempre la professionalità richiesta e questo è un punto delicato a cui bisogna prestare attenzione. Lo studio evidenzia che il Ticino presenta una percentuale del 47% di gestori di aziende agricole senza titolo formativo rispetto a una media nazionale del 27%.
→ *In quest'ambito il Cantone si trova, in effetti, in una situazione svantaggiata. Il suo "isolamento" linguistico e geografico spesso non permette di trovare partner con i quali approfondire tematiche specifiche o, a causa della mancanza di una massa critica, offrire specifici corsi professionali. Nella misura del possibile la Consulenza agricola può accompagnare gli interessati nello sviluppo e nell'implementazione di nuovi progetti, ma spetta anche ai singoli che desiderano intraprendere simili percorsi "di nicchia" tenersi il più possibile aggiornati. Il Cantone garantisce la formazione di base in quattro settori: agricoltore, viticoltore, cantiniere e orticoltore. Si sta inoltre lavorando sull'offerta di postformazione, in particolare sui settori dove è possibile avere la massa critica indispensabile per poter organizzare simili corsi. In proposito, vale la pena segnalare la nuova offerta di un corso con diploma cantonale di "casaro d'Alpe" che si svolge sull'arco di due anni e riscuote un ottimo successo. Altri corsi specialistici sono riuniti in alcuni centri di formazione nazionali con il limite, oltre della costosa trasferta, anche della lingua. Nella legge si sono voluti introdurre degli aiuti alla riqualifica professionale per quei gestori che desiderano rilevare un'azienda ma che non dispongono della formazione necessaria per ottenere gli aiuti federali e i pagamenti diretti.*
- Il modo migliore per aumentare il reddito delle aziende agricole e dei differenti settori sarebbe quello d'incrementare il valore aggiunto della propria produzione. Anche in questo campo ci si scontra con i problemi citati sopra riguardanti la necessaria formazione e le masse critiche necessarie.
→ *Aumentare il valore aggiunto significa trasformare il più possibile i prodotti in loco. Con le misure riguardanti gli aiuti agli investimenti il settore dispone già di vari strumenti a cui può accedere. Restano però sempre le incognite legate all'evoluzione dei mercati.*

Nell'ambito delle misure di sostegno per la promozione dello smercio viene data la possibilità alle filiere di accedere ad aiuti per studi di mercato.

2.3.2 Salvaguardia del territorio

- Come in tutti i Cantoni, anche l'agricoltura ticinese è messa fortemente sotto pressione (esigenze urbanistiche, industriali, di svago e naturalistiche) e i pochi spazi pregiati rimasti sono estremamente contesi.

→ La problematica era già stata presa giustamente in considerazione in occasione della preparazione della legge cantonale sull'agricoltura del 3 dicembre 2002. L'art. 2 rappresenta ancora una buona base legale a questo fine e non riteniamo necessario modificarlo. La nuova politica agricola federale 2014/17 si occupa anche di questo problema e si spera che le misure messe in atto esercitino gli effetti previsti. La questione, di natura pianificatoria, relativa alla fissazione di priorità di utilizzo per le superfici di avvicendamento colturale (SAC) – che non sono solo ambite da settori concorrenti esterni all'agricoltura, ma anche all'interno della medesima – è oggetto di approfondimenti in corso con i servizi dello sviluppo territoriale del Dipartimento del territorio. La recente risposta del CdS all'interrogazione "il piano direttore cantonale e le superfici di avvicendamento colturale", del 21 novembre 2013 n. 259.13, illustra e approfondisce in modo esaustivo la situazione mostrando che, negli ultimi 20 anni, è stato possibile frenare sensibilmente la perdita di terreni agricoli.

L'entrata in vigore lo scorso 1° maggio delle nuove norme della legge federale sulla pianificazione del territorio porterà a un blocco, nei prossimi 5 anni, della possibilità di aumentare la superficie edificabile cantonale. Altro importante elemento da considerare in questo ambito è la prevista prossima tappa della modifica della legge federale sulla pianificazione del territorio, che si prefigge di creare una solida base legale per la protezione delle SAC.

2.3.3 Produzioni di latte

- Lo studio evidenzia che il Ticino non può competere con la produzione e la trasformazione di latte in forma industriale, in particolare per la mancanza di quantitativi che permettono di attivare le necessarie economie di scala. Dall'analisi dei dati statistici emerge, inoltre, che negli ultimi 12 anni circa un terzo delle aziende ticinesi produttrici di latte hanno cessato l'attività e il numero di vacche da latte si è pure ridotto di circa il 20%. Per questo motivo vanno sfruttati i potenziali già disponibili, quali la produzione alpestre e le produzioni casearie di alta qualità, possibilmente con il diritto alla denominazione "montagna". Questo vuol dire però mantenere un numero sufficiente di vacche da latte e idonee all'alpeggio nelle aziende agricole del Cantone.

→ Proprio in quest'ottica, oltre alle misure strutturali già sostenute, viene proposto di sostituire il contributo per l'inseminazione artificiale, che è ritenuto anacronistico, con un contributo supplementare a quello federale, destinato al bestiame da latte alpeggiato. Si tratta di un contributo indirizzato a chi si sforza a portare avanti questo settore di produzione molto impegnativo e che, non di rado, deve recuperare il bestiame da latte non più disponibile in Ticino fuori cantone. Uno strumento concreto potrebbe per esempio essere la copertura del trasporto del bestiame. Un'altra misura che potrà essere d'aiuto a questa tipologia d'aziende è quella prevista agli artt. 6 lett. u e 8 lett. c concernente il finanziamento dell'acquisto di macchinari per la foraggicoltura destinati alle aziende con almeno il 50% delle superfici in zona di montagna. Si ricorda, inoltre, che con l'ultima modifica di legge (Messaggio del 9 aprile 2013 n. 6783 finanziamento dei progetti di sviluppo regionale nell'agricoltura: modifica degli articoli 6 e 7 della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002) si è creato il presupposto per finanziare

progetti collettivi a valore aggiunto, come quelli che portano a una migliore valorizzazione del latte, in particolare nelle zone di montagna dove si concentra la maggior parte della produzione del latte ticinese.

2.3.4 Ecologia ed etologia

- Nell'ambito delle misure esistenti e delle nuove misure della PA 2014 – 2017 sarà importante sfruttare tutte le possibilità per ottenere i vari contributi orientati alle prestazioni.
→ *Questi programmi richiedono spesso l'elaborazione di studi e progetti vari. In quest'ottica, con l'art. 20a cpv. 5, si propone ora anche la possibilità di sostenere l'allestimento, l'implementazione e l'accompagnamento di progetti per la qualità del paesaggio e per l'interconnessione, con un aiuto pari al 50% dei costi computabili, ritenuto un massimo di fr. 20'000.-.*
- In Ticino per i “sistemi di stabulazione rispettosa degli animali” vi è ancora margine di manovra se confrontati alla media nazionale, mentre per il programma “uscita regolare all'aperto degli animali” si constata un rallentamento della partecipazione. Questi sistemi di tenuta, oltre a permettere di ottenere contributi federali, forniscono pure la possibilità di vendere i propri prodotti con i relativi marchi.
→ *A questo livello spesso le aziende si trovano confrontate con difficoltà legate, da un lato, agli investimenti non indifferenti per potersi adeguare alle norme richieste e, dall'altro, a limiti strutturali (localizzazione della stalla, struttura della medesima, disponibilità di pascoli nelle immediate vicinanze, ecc.). Nell'ambito della revisione della legge si propone di estendere gli aiuti agli investimenti anche a tipi di infrastrutture che non fanno parte degli stabili aziendali, quali ad esempio le aree di sosta per il bestiame, necessarie per conformarsi a detti programmi.*
- Il numero delle aziende che si sono convertite al “Bio” dopo un sensibile aumento dal 2006 sembra rallentare.
→ *In effetti, grazie all'incentivo cantonale alla conversione introdotto nel 2002 e al potenziamento della consulenza, c'è stato un aumento del numero delle aziende². L'attuale rallentamento è probabilmente da ricondurre anche alla lontananza dai mercati bio e dal buon momento che stanno avendo sul mercato i prodotti regionali. Nella revisione della legge si propone di aumentare il contributo massimo per le aziende che si convertono alla produzione bio dagli attuali fr. 15'000.- ad un massimo di fr. 20'000.-. Ciò permetterebbe anche di considerare adeguatamente i maggiori costi che potrebbero sorgere nel settore della coltura, dove c'è ancora un interessante potenziale di crescita per la produzione bio.*

2.4 Contributi federali

Visto che la politica agraria è essenzialmente dettata dalla Confederazione, i Cantoni non possono che portare avanti delle politiche a complemento delle scelte federali con, dove possibile, l'introduzione di correttivi o incentivi al fine di limitare alcuni effetti o favorirne altri. Questo è stato fatto anche a livello cantonale con determinati tipi di aiuti o contributi (supplemento per lo sfalcio di superfici in pendenza, contributi per l'avvicendamento generazionale, contributi per l'inseminazione artificiale, ecc.).

² Con il 15% siamo attualmente al sesto posto sul piano nazionale.

Ora si tratta di valutare se, nell'ottica della nuova svolta della politica agraria federale, queste misure abbiano ancora la loro ragione di essere o se non sia meglio sostituirle con altre, più mirate al mutato contesto.

Per dare un'idea dell'importanza degli aiuti federali (limitatamente ai pagamenti diretti), forniamo di seguito alcune tabelle con le cifre essenziali.

Tabella n. 2 – Evoluzione dei pagamenti diretti versati in Ticino dal 1997

Anno	Contributi in mio di fr.	No. aziende
1997	31.2	1'265
1998	29.8	1'183
1999	32.1	1'162
2000	33.5	1'191
2001	34.8	1'206
2002	36.6	1'187
2003	36.4	1'179
2004	36.9	1'177
2005	36.8	1'155
2006	36.9	1'157
2007	37.3	1'135
2008	36.2	1'114
2009	37.9	1'090
2010	38.6	1'073
2011	38.8	1'050
2012	38.8	1'043

Tabella n. 3 – Struttura dei contributi per azienda – 2012

	Importo	Aziende	Contributo
			medio
	fr.	no.	fr.
Pagamenti diretti generali	30'048'142.00
Contributo di superficie	14'246'466.00	793	17'965.28
Detenzione di animali che consumano foraggio grezzo	6'040'984.00	629	9'604.11
Detenzione di animali in condizioni difficili di produzione	7'744'102.00	575	13'468.00
Contributi di declività generali	1'669'080.00	508	3'285.59
Contributi di declività per vigneti	347'510.00	166	2'093.43
Pagamenti diretti ecologici ed etologici	4'027'952.00
Compensazione ecologica	1'344'553.00	751	1'790.35
Produzione estensiva di cereali e colza	88'748.00	51	1'740.16
Agricoltura biologica	481'434.00	122	3'946.18
Sistemi di stabulazione partic. rispettosi degli animali	378'001.00	222	1'702.71
Uscita regolare all'aperto	1'735'216.00	585	2'966.18
Riduzioni e altro	-233'792
Sanzioni (art. 70 OPD)	-63'430.00	63	1'006.83
Superamento limite di reddito	-244'203.00	41	5'956.17
Superamento limite di sostanza	-69'939.00	6	11'656.50
Superamento limite età	-24'921.00	3	8'307.00
Superamento limite USM	-2'901.00	1	2'901.00
Versamenti suppletivi anni precedenti	96'549.00	31	3'114.48
Rimborso anni precedenti	-29'111.00	19	1'532.16
Supplemento secondo l'art. 73c OPD	45'942.00	32	1'435.69
Totale pagamenti diretti	33'784'080.00	799	42'282.95
Contributi d'estivazione	3'449'356.00	244	14'136.70
Contributi secondo il carico usuale	3'439'786.00	244	14'097.48
Versamenti suppletivi anni precedenti	9'570.00	3	3'190.00
Contributi qualità ecologica	817'531.00	288	2838.65
di cui quota cantonale	163'506.00	288	567.73
qualità biologica	458'235.00	268	1'709.83
interconnessione	355'301.00	106	3'351.90
Restituzione per gli anni precedenti	816.00	3	0.00
Pagamenti suppletivi anni precedenti	4'811.00	7	687.29
Contributi di coltivazione nella campicoltura	187'090.00	34	5'502.65
Contributi cantonali declività	568'684.00	508	1'119.46
Importo complessivo erogato	38'806'741.00	1043	37'206.85

2.5 Evoluzione della politica agricola

A partire dal 1992, con il settimo rapporto sull'agricoltura, la politica agricola ha avviato un nuovo orientamento che è sottoposto a riesame ogni quattro anni. Attualmente, come si vedrà più approfonditamente oltre, siamo confrontati a un'ulteriore svolta.

Riprendiamo in seguito la posizione del Consiglio federale nell'annunciare il messaggio sulla nuova politica agricola 2014-2017.

Con la PA 14-17, il Consiglio federale vuole sostenere maggiormente lo spirito innovativo e accrescere ulteriormente la competitività del settore agroalimentare, nonché promuovere in maniera più mirata le prestazioni d'interesse generale.

L'elemento chiave della PA 14-17 è il sistema rivisto dei pagamenti diretti, che consente di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei mezzi finanziari impiegati.

Per il periodo dal 2014 al 2017, quale sostegno finanziario all'agricoltura, è previsto un importo pari a 13,670 miliardi di franchi.

Con la PA 14-17 il Consiglio federale, nel suo messaggio del 1° febbraio 2012, propone misure per l'attuazione della strategia a lungo termine in favore di una produzione e di un approvvigionamento di derrate alimentari sicuri, competitivi e sostenibili. Per sfruttare il potenziale di mercato, gli strumenti della promozione della qualità e delle vendite sono di fondamentale importanza. Grazie a un loro sviluppo mirato si potrà sostenere la strategia della qualità. Parallelamente, si ridurranno i costi di produzione con aiuti agli investimenti più mirati, aumentando la competitività dell'agricoltura in vista di future aperture di mercato.

Il sistema rivisto dei pagamenti diretti è impostato in maniera chiara in funzione degli obiettivi fissati nella Costituzione federale. Per ottenere maggiore trasparenza e chiarezza, a ogni obiettivo si abbina uno dei seguenti strumenti:

- *contributi per il paesaggio rurale volti a preservare l'apertura del paesaggio rurale;*
- *contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento volti a mantenere un approvvigionamento sicuro della popolazione in derrate alimentari;*
- *contributi per la biodiversità volti a salvaguardare e a promuovere la diversità delle specie;*
- *contributi per la qualità del paesaggio volti a salvaguardare, promuovere e sviluppare paesaggi rurali variati;*
- *contributi per i sistemi di produzione volti a incentivare forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura, rispettose dell'ambiente e degli animali (p.es. bio e produzione integrata);*
- *contributi per l'efficienza delle risorse volti a migliorare le risorse;*
- *contributi di transizione volti a garantire uno sviluppo socialmente sostenibile.*

Gli attuali contributi riferiti agli animali saranno trasformati in gran parte in contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento. Verranno erogati come pagamenti riferiti alle superfici, vincolati alla detenzione di animali che consumano foraggio grezzo sulla superficie inerbita (densità minima di animali). Il contributo generale di superficie sarà eliminato poiché ostacola lo sviluppo strutturale e non è vincolato ad alcun onere specifico. I mezzi finanziari così liberati saranno trasferiti al potenziamento degli strumenti dei pagamenti diretti finalizzati agli obiettivi e ai contributi di transizione. Le risorse per questi ultimi saranno ridotte progressivamente in funzione dell'aumento dei bisogni finanziari destinati agli strumenti finalizzati agli obiettivi. Mediante i contributi di transizione si vuole garantire un passaggio socialmente sostenibile dall'attuale sistema dei pagamenti diretti a quello rivisto.

Negli anni 2014-2017, i mezzi finanziari per l'agricoltura rimarranno stabili sul livello attuale. I fondi previsti per i quattro anni, per un importo totale di 13,670 miliardi di franchi come indicato sopra, sono ripartiti come segue nei tre limiti di spesa:

- *Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali:* 638 milioni di franchi
- *Produzione e smercio:* 1'776 milioni di franchi
- *Pagamenti diretti:* 11'256 milioni di franchi

Le modifiche di legge proposte a livello federale sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014.

2.5.1 Il ruolo del Cantone

Al fine di meglio comprendere le singole proposte di modifica delle misure esistenti e le nuove misure introdotte, è importante contestualizzare il ruolo del Cantone nel coordinamento delle varie politiche pubbliche e la sua visione sull'intero settore agricolo cantonale nel prossimo futuro.

Innanzitutto va precisato che l'eterogeneità del territorio e la sua diretta influenza sulle strutture aziendali e sulle variegate tipologie di produzione non consentono di attuare una politica agricola cantonale uniforme su tutto il territorio.

La realtà di produzione del piano di Magadino si contrappone manifestamente a quella, ad esempio, della Valle Onsernone. Per considerare queste diversità occorre, quindi, che il Cantone possa intervenire nell'ambito delle migliorie strutturali con propri mezzi in modo più flessibile e indipendente dalle disposizioni federali che presentano margini di manovra ristretti.

A prescindere dagli aspetti legati alla formazione di base e continua già segnalati in precedenza, e che giocano pure un ruolo decisivo in ambito aziendale, è di vitale importanza, in una logica di ottimizzazione della catena di produzione e valorizzazione dei prodotti, poter agire a livello di creazione di strutture collettive di trasformazione e di commercializzazione. Queste strutture sono, infatti, indispensabili per il funzionamento delle filiere, che sempre più devono investire nella produzione di qualità. A causa delle caratteristiche topografiche e delle specificità ticinesi, la nostra agricoltura non può invece competere sul fronte della quantità.

La Confederazione mantiene il ruolo principale nel dettare le linee della politica agricola ed è quindi necessario seguire l'evoluzione per poter beneficiare appieno dei nuovi strumenti introdotti. Questo è il caso, in particolare, nell'ambito delle proposte di prestazione d'interesse generale remunerate attraverso i pagamenti diretti.

Pure nell'ambito delle migliorie strutturali il ruolo svolto dalla Confederazione è decisivo, anche se i mezzi messi a disposizione sono purtroppo in diminuzione. In questo contesto, il nuovo strumento federale di sostegno ai progetti di sviluppo regionale per lo sviluppo delle aree rurali (PSR) assume, invece, un ruolo strategico: da gennaio 2007 è possibile sostenere tramite contributi i progetti per lo sviluppo regionale e la promozione di prodotti indigeni e regionali che coinvolgono prevalentemente il settore primario. Questi progetti comprendono provvedimenti volti a creare valore aggiunto nell'agricoltura, rafforzando la cooperazione intersettoriale tra primario e settori affini, segnatamente artigianato, turismo, economia forestale e del legno. I provvedimenti vanno adattati ad un concetto globale nonché coordinati con lo sviluppo regionale e la pianificazione del territorio.

A fine 2013, il Gran Consiglio ha avallato la proposta d'introdurre la necessaria base legale nella legge cantonale sull'agricoltura in modo da garantire anche i dovuti finanziamenti. Grazie ai PSR gli agricoltori hanno riscoperto l'importanza di cooperare, assumendosi la responsabilità di lanciare progetti innovativi volti a realizzare le strutture di trasformazione e di commercializzazione necessarie a sfruttare pienamente il potenziale di valore aggiunto ancora disponibile.

Per rispondere alle sfide di un mercato sempre più difficile, il Consiglio di Stato ha favorito un maggior coordinamento tra le politiche pubbliche, inserendo il sostegno all'agricoltura anche nel Programma d'attuazione 2012-2015 della politica economica regionale attraverso progetti molto mirati, come il "*Marchio Ticino*", quale elemento unico di convergenza della politica di promozione cantonale, e il progetto "*rete del terroir*", per il quale si sta approfondendo la possibilità di una messa in rete diffusa sul territorio delle specificità agricole e alimentari locali. Non va inoltre dimenticato l'importante lavoro svolto dal Centro di competenza agroalimentare, nato nel 2011 grazie all'impulso dell'Ufficio per lo sviluppo economico e da un'iniziativa di *GastroTicino*, in collaborazione con l'*Unione contadini ticinesi* e altri partner privati. Il Centro si rivolge al settore alberghiero e della ristorazione con l'obiettivo di migliorare le conoscenze del settore agroalimentare ticinese, valorizzando le competenze necessarie alla preparazione dei prodotti locali per il consumo a tavola. L'intento è dunque quello di promuovere i prodotti regionali nella ristorazione e nelle mense pubbliche e para-pubbliche, integrando al contempo, tramite un'adeguata pianificazione e una più efficiente catena logistica, i prodotti delle filiere agroalimentari regionali nell'assortimento della distribuzione. La politica economica regionale va così a colmare un vuoto strategico per il raggiungimento di un elevato valore aggiunto della filiera.

La modifica di legge rafforza e precisa, inoltre, l'importante strumento della promozione dei prodotti agricoli ticinesi. Quest'ultimo ha già dato prova della sua efficacia ed è indispensabile per meglio posizionare e far conoscere il più possibile la produzione ticinese in un mercato sempre più aperto.

II. LE PRINCIPALI MODIFICHE

Oltre alle modifiche resesi necessarie con l'entrata in vigore della PA 14-17, sulla base delle valutazioni eseguite dalla Sezione dell'agricoltura e delle conclusioni scaturite dallo studio sull'analisi strutturale del settore agricolo ticinese svolto dalla ditta Flury & Giuliani, sono state proposte altre modifiche della legge riassunte di seguito:

- Nel campo delle misure previste all'art. 6 concernenti i miglioramenti strutturali, sono stati fatti degli adeguamenti in funzione delle odierne esigenze delle aziende nei confronti del benessere degli animali e della protezione delle acque, come la formazione di aree di sosta per bestiame, la copertura delle concimaie, ecc.
- Si è ritenuto importante sostenere anche la costruzione o la trasformazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, limitatamente all'interessenza agricola, e quelli che servono allo smaltimento del siero.
- Visto che il problema pianificatorio relativo alla costruzione delle serre è stato chiarito, si ritiene che chi abbia ottenuto una licenza edilizia possa ora anche fare capo agli specifici aiuti federali. Questo non solo per le nuove costruzioni, ma anche per le

ristrutturazioni o gli ampliamenti. Quest'ultima misura è volta a fronteggiare la situazione sempre più difficile e competitiva che si è instaurata nel mercato degli ortaggi.

- Onde evitare aggravii finanziari eccessivi alle aziende di montagna che già oggi si trovano in difficoltà economiche, in particolare nel settore della produzione del latte, si propone un nuovo tipo di aiuto, equiparabile nella sostanza a un credito senza interessi (assunzione dell'interesse da parte del Cantone fino a un massimo del 3% e una durata massima di 12 anni), per finanziare i macchinari indispensabili per la foraggicoltura di montagna.
- Si propone di creare una base legale per finanziare eventuali studi che permettano di valutare l'opportunità di nuovi progetti e investimenti.
- Nell'ambito della promozione dello smercio e della qualità dei prodotti è stata inserita la base legale necessaria per istituire un organo di controllo cantonale. Ciò permetterà di garantire un'applicazione efficace e coordinata delle normative federali che interessano il settore agricolo e di delegare determinati compiti ispettivi a enti di controllo esterni accreditati. Inoltre sarà possibile prelevare delle tasse a parziale o totale copertura dei costi di controllo. L'esigenza di andare in questa direzione è stata avvertita anche dall'Ufficio del veterinario cantonale che, confrontato con gli stessi problemi, è interessato a collaborare e sfruttare le possibili sinergie. Sono quindi state poste le basi per realizzare un progetto amministrativo a carattere interdipartimentale che presenta dei vantaggi non solo per il cantone ma anche per l'utenza. Essa avrà in futuro a che fare con un solo interlocutore che potrà meglio coordinare i diversi controlli a cui sottostanno le aziende agricole.
- Le misure introdotte nel 2002, volte a sostenere l'avvicendamento familiare nella conduzione dell'azienda, anche se ben accolte per il loro importante carattere sociale, non si sono avverate sufficientemente efficaci per lo scopo per cui erano state previste. Esse presentano inoltre uno sviluppo della spesa non controllabile. Si propone quindi di rivedere le misure a favore dell'avvicendamento generazionale mirando di più al sostegno della ripresa effettiva dell'azienda. Il problema è stato evidenziato anche dallo studio Flury & Giuliani che, oltre a confermare la correttezza della nuova formulazione della misura, raccomanda di attenersi alle direttive federali in materia.
- Il Ticino presenta una situazione non ancora ottimale a livello di formazione agricola. Lo studio eseguito da Flury & Giuliani indica per il Ticino il 47% di aziende gestite da agricoltori senza formazione rispetto al 27% della media nazionale. Molti figli di agricoltori hanno seguito una formazione diversa da quella agricola e, al momento di riprendere l'azienda di famiglia, si trovano in palese difficoltà visto che le disposizioni in materia di pagamenti diretti e di aiuti ai miglioramenti strutturali richiedono una formazione adeguata. Da qui la proposta di concedere un contributo per la riqualifica ai giovani intenzionati a rilevare un'azienda agricola che non dispongono della formazione adeguata, ma che sono in possesso di una formazione di base e che devono seguire dei corsi ai fini di ottenere un titolo conforme (art. 4 cpv. 1 OMSt).
- I responsabili del settore viticolo cantonale sono preoccupati per il futuro dei vigneti in pendenza di collina e di montagna che necessitano un impiego di lavoro nettamente superiore a quello dei moderni vigneti meccanizzabili di pianura. Essi rappresentano anche un patrimonio culturale e paesaggistico da non perdere. Analogamente a quanto

previsto per i prati da sfalcio declivi, si propone un contributo cantonale a supplemento di quello federale per le superfici vitate in pendenza.

- La legge già ora prevede un contributo massimo di fr. 15'000.- allo scopo di promuovere la conversione delle aziende agricole all'agricoltura biologica. In considerazione dell'ingrandimento delle aziende e quale conseguenza dei maggiori costi che derivano dal cambiamento del sistema di produzione, in particolare nel settore della campicoltura, si propone di portare il contributo a fr. 20'000.-.
- Nel settore della produzione animale, al posto del contributo a sostegno della fecondazione artificiale, oramai anacronistico, si propone d'introdurre un contributo per il bestiame da latte munto caricato sugli alpi del Cantone. Negli ultimi anni si constata, in effetti, una sempre maggiore difficoltà nel reperire il bestiame da latte da caricare sui nostri alpi, siccome quello indigeno si è ridotto di parecchio (cfr. studio Flury & Giuliani). Ciò è dovuto, in buona parte, alla difficile situazione del mercato del latte che spinge molti produttori a cercare nuove vie e a rinunciare alla tenuta di vacche da latte. Sui nostri alpi sono però state investite somme non indifferenti per il ripristino delle strutture, segnatamente negli impianti di mungitura e nei caseifici. Sarebbe un peccato lasciare che questi ultimi vengano abbandonati o sottosfruttati a causa della mancanza di bestiame da latte. Inoltre, i formaggi dell'alpe sono per il momento uno dei pochi prodotti che riesce ancora a spuntare prezzi interessanti sui mercati. È quindi importante sostenere questo settore prima che il declino prenda il sopravvento. Si tratterebbe, infatti, di un grave danno per l'economia delle zone periferiche, visto che, oltre alla perdita di valore della produzione, diminuirebbe anche l'importante indotto sviluppato localmente da questo settore a forte valore aggiunto.
- Le esposizioni zootecniche svolgono un ruolo importante sia per la selezione del bestiame, sia per mantenere alto l'interesse dei giovani per la tenuta di animali da reddito. Si è voluto perciò creare un articolo apposito (art. 23) che ne assicuri il sostegno nei prossimi anni. A livello finanziario questa misura avrà una ripercussione di poco conto siccome le esposizioni venivano già in parte sostenute nell'ambito della promozione generale dei prodotti.
- A causa della forte mobilità delle popolazioni e delle merci, capita sempre più spesso che nuovi organismi potenzialmente nocivi arrivino nel nostro Cantone causando seri problemi. Per poter agire in modo rapido, al fine di bloccare sul nascere certi focolai, non si può sempre attendere che la Confederazione inserisca questi ultimi negli elenchi degli organismi particolarmente pericolosi, contro i quali è dato l'ordine di lotta in base all'Ordinanza sulla protezione dei vegetali. Il Cantone deve disporre delle facoltà di ordinare interventi di prevenzione o di lotta in tempi rapidissimi. Grazie al nuovo cpv. 3 dell'art. 29, un'eventuale lotta contro un nuovo organismo che rappresenta un rilevante pericolo potrà quindi essere oggetto di misure specifiche dettate dal Consiglio di Stato. Ovviamente, una simile decisione verrebbe presa dopo aver sentito le competenti autorità federali e le stazioni federali di ricerca. Se il Cantone decide di sostenere finanziariamente le misure di lotta o prevenzione contro organismi particolarmente pericolosi, la Confederazione prevede un rimborso che va dal 50 al 75% delle loro spese (art. 48 cpv. 1 e 2 dell'Ordinanza sulla protezione dei vegetali). In quest'ambito, si vuole concedere al Consiglio di Stato la competenza di approvare, in caso di necessità, degli aiuti finanziari al fine di contenere la diffusione di determinati organismi dannosi che potrebbero mettere in seria difficoltà economica le aziende toccate dal problema.

- L'agriturismo è, in generale, un'attività che viene condotta a titolo accessorio dai gestori delle aziende agricole. Vi sono innumerevoli forme di agriturismo e grado di attività. Per questo motivo applicare alla lettera le disposizioni previste dalla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) comporta delle limitazioni tali da rendere quasi impossibile la gestione di agriturismi quale attività a tempo parziale. Da qui la proposta di non far sottostare alle disposizioni della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) quelle attività agrituristiche svolte per meno di 150 giorni all'anno, ma di farle sottostare a norme *ad hoc* rette dalla Legge sull'agricoltura.

III. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Il progetto elaborato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia è stato sottoposto a procedura di consultazione dal 9 maggio 2014 fino al 31 maggio 2014 (sono state concesse delle proroghe di 7 giorni), preceduto da un workshop organizzato con le organizzazioni agricole il 17 aprile 2014, durante il quale sono stati presentati i principali obiettivi della revisione e i risultati dell'analisi del settore condotta dallo Studio Flury & Giuliani.

Alla consultazione hanno risposto direttamente o indirettamente (tramite gli organismi che li rappresentano) 13 enti interessati, oltre a un comune e all'Associazione dei comuni ticinesi, come pure l'Agenzia regionale per lo sviluppo del Luganese.

ente	sigla
Unione contadini ticinesi	UCT
Agrifutura	Agrifutura
GastroTicino	GastroTicino
Associazione Comuni Ticinesi	ACT
Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera italiana	ACSI
Associazione Agricoltura biologica della Svizzera Italiana – Bio Ticino	BioTicino
Associazione orticoltori ticinesi (ORTI)	OrTI
Federazione Orto-Frutticola Ticinese	FOFT
Federazione ticinese delle Condotte Veterinarie (tramite UCT)	FTCV
Federazione ticinese produttori di latte	FTPL
Società Ticinese di Economia Alpestre	STEA
Società ticinese per la selezione sementi	STSS
Società agricola del Mendrisiotto	Soc. Agri. Mend.
Cooperativa allevamento equino Cantone Ticino e distretto Moesa	CAE
Ente regionale per lo sviluppo del Luganese	ERSL

Le osservazioni formulate non si sono limitate a commenti e proposte su articoli modificati e messi in consultazione, ma proponevano ulteriori modifiche. Vista la necessità di adottare a breve le modifiche richieste dalla svolta introdotta con la PA 2014 – 2017, nonché i correttivi urgenti a certe disposizioni, come già indicato sopra, non si è espressamente voluta portare avanti una revisione totale. Per detto motivo, le proposte volte a modificare aspetti non urgenti non sono state prese in considerazione, rimandando l'esame di simili aspetti a una futura revisione totale della legge che possa anche tenere

conto delle esperienze fatte nell'ambito dell'applicazione delle nuove norme sulla politica agricola federale.

In sintesi riprendiamo di seguito solo gli aspetti di maggiore interesse sollevati sugli articoli messi in consultazione, con *in corsivo* le relative considerazioni. Osservazioni riguardanti la necessità o meno di riprendere determinate norme o precisare i criteri di sussidiamento a livello di legge, come anche la richiesta d'inserire disposizioni già definite a livello federale o, semplicemente, riportate in articoli con numeri diversi, non vengono sistematicamente riprese e commentate. Lo stesso vale per modifiche recenti appena approvate dal Parlamento o proposte alle quali il DFE ha già dato risposte formali ai diretti interessati.

Nell'ambito degli aiuti agli investimenti (artt. da 6 a 8d) questi sono i principali commenti:

- Agrifutura, FTPL e OrTI hanno richiesto di sottolineare la necessità di disporre di una formazione specializzata, coerente con il tipo di struttura, per poter beneficiare degli aiuti cantonali. → *Questo aspetto è già definito dalle disposizioni federali, a cui si rimanda per l'applicazione delle norme. Si tratterebbe, pertanto, di una ripetizione del concetto.*
- Agrifutura critica lo stralcio della possibilità di finanziare con mezzi del Cantone la costruzione di nuove abitazioni nelle zone di pianura. → *La scelta in quest'ambito è stata consapevole, ritenuto che con i mezzi a disposizione il Cantone deve porre delle priorità. Nelle zone di montagna, le difficoltà che s'incontrano nella produzione sono notevolmente superiori rispetto a quelle delle zone pianeggianti, la differenza si constata regolarmente nelle statistiche federali sul reddito agricolo. Ad esempio, secondo Agroscope Reckenholz Tänikon (ART), il reddito medio delle aziende di pianura nel 2012 era di fr. 66'009.-, mentre in montagna era di fr. 41'989.-. Si è quindi scelto di concentrare gli aiuti laddove servono maggiormente.*
- Agrifutura chiede di mantenere la possibilità di finanziare la costruzione di edifici necessari per il personale agricolo. → *A livello federale una simile possibilità è esclusa. Solo le grandi aziende hanno bisogni elevati di simili infrastrutture e si ritiene che queste dovrebbero essere in grado di finanziarle. Non è inoltre assolutamente provato che il personale aziendale debba sempre risiedere in azienda o abitare in strutture appartenenti alla medesima.*
- La FTPL, a giusto titolo, è preoccupata per il proliferare di strutture per la produzione casearia, ritenendo che solo le strutture di natura collettiva meriterebbero un sostegno, se non si vuole saturare il mercato. → *La proposta è certamente sensata per le zone ove la creazione di strutture collettive è fattibile grazie alla presenza di più attori. Le piccole realtà site in zone discoste che necessitano per la loro sopravvivenza del valore aggiunto dato dalla trasformazione diretta in azienda devono però poter usufruire di questi aiuti. Esistono in effetti realtà, come quelle legate all'allevamento caprino, nelle quali quanto proposto dalla FTPL è difficilmente realizzabile, nelle quali si vuole comunque favorire la creazione di un maggior valore aggiunto direttamente in loco. Non va inoltre dimenticato che in base all'art. 8b (divieto di concorrenza nei confronti di aziende artigianali esistenti) le aziende artigianali direttamente interessate sul piano economico possono fare opposizione alla concessione degli aiuti.*

- L'OrTI chiede che si sostenga anche la conversione o la sostituzione di impianti esistenti a energia fossile con energia rinnovabile o prelevata da termovalorizzatori, oppure con altre fonti ecologiche. → *La lett. l) è stata corretta nella misura in cui si terrà conto anche della trasformazione di simili impianti.*
- Agrifutura ritiene positiva la proposta di sostenere l'acquisto di macchinari agricoli, ma rende attenti al fatto che le aziende spesso hanno già raggiunto il limite di aggravio. → *Sulla base di questa osservazione la proposta è stata modificata in modo da permettere la concessione degli aiuti anche a chi è costretto a iscrivere dei mutui che vadano oltre detto limite, a condizione chiaramente che siano economicamente sopportabili.*
- L'OrTI chiede che la misura volta a finanziare l'acquisto di macchinari sia estesa anche alla zona del piano e al loro settore, per acquisti fatti in comune. → *Di fatto il diritto federale già prevede aiuti per gli acquisti fatti in comune, mentre non prevede nulla per quelli proposti dalla nuova misura.*
- L'OrTI chiede che sia possibile l'assunzione di parte degli interessi anche su prestiti di altre banche e non solo quelli della Banca dello Stato. → *Con la Banca dello Stato l'Amministrazione cantonale ha una posizione privilegiata rispetto ad altri istituti, anche rafforzata dal mandato pubblico previsto dalle normative della legge sulla Banca dello Stato. Di fatto, la Banca dello Stato gestisce questi crediti particolari (con prodotti informatici sviluppati ad hoc) per la Sezione dell'agricoltura che viene così scaricata da un onere, senza che vi siano per essa costi aggiuntivi. Una gestione con più istituti di credito genererebbe maggiori costi e unità di lavoro.*

Per il capitolo riguardante la promozione dello smercio e della qualità dei prodotti agricoli, (art. da 9 a 14) vi sono varie prese di posizione:

- L'ACSI esprime il suo scetticismo sul moltiplicarsi di iniziative per la promozione di prodotti agricoli locali, ritenendo che il sostegno rischi di disperdersi mentre debba invece concentrarsi sulla promozione del consumo di prodotti locali. → *Nell'articolo 10 si precisa che i provvedimenti che possono essere sostenuti devono essere coordinati e presi a livello cantonale. Non vengono quindi sostenute promozioni di singoli prodotti ma piuttosto di filiere (carne, latte, ortaggi, vino, formaggi, ... purché ticinesi). Per poter promuovere un prodotto in modo efficace è però anche importante che a questo venga data un'immagine, piuttosto che il voler promuovere in modo generico "un prodotto locale" non meglio specificato.*
- L'UCT svolge un importante lavoro di promozione sia con il servizio scuola in fattoria che con siti *web* e *social network* e vorrebbe che questa promozione potesse beneficiare degli aiuti previsti in questo capitolo. → *Si riconosce il notevole lavoro svolto dall'UCT in questo ambito. È però preferibile mantenere separata quella che è la promozione dei prodotti in rapporto alla promozione generale del settore (vedasi modifiche dell'art. 10). Per questo compito svolto dall'UCT, si prevede di meglio precisare il mandato di cui all'art. 31 a livello di regolamento.*
- L'Ente regionale per lo sviluppo del Luganese rende attenti circa eventuali parallelismi di strutture e mezzi tra quanto previsto dalla politica economica regionale della Confederazione e le misure proposte dalla legge cantonale per lo smercio di prodotti agricoli e la promozione della qualità (ad esempio con l'istituzione e/o la riqualifica di

uno o più marchi). Questi ultimi sono compiti del Cantone nell'ambito della politica agricola e dovrebbero pertanto essere finanziati nell'ambito della gestione corrente. → *La Conferenza agroalimentare opera principalmente per coordinare e sostenere finanziariamente le filiere dell'agricoltura in operazioni di marketing, la piattaforma agroalimentare ha invece quale unico obiettivo il coordinamento e il finanziamento di nuovi progetti di carattere economico a sostegno dell'intera filiera agroalimentare (progetti in ambito pre-competitivo e sovra-aziendale, come usuale in ambito di politica economica regionale). Per quanto riguarda l'istituzione e/o la riqualifica di uno o più marchi citata dall'ERS-L, si precisa che il settore agricolo ha la necessità di operare con dei marchi a livello settoriale. La necessità di affrontare un progetto di Marchio territoriale Ticino, benché nata nell'ambito dei lavori della piattaforma agroalimentare (ma non solo, in quanto anche il settore del turismo ha espresso lo stesso desiderio, così come quello del commercio, dell'industria e dei servizi, ognuno con motivazioni diverse), è stata fatta propria dal Consiglio di Stato in quanto reputata strategica per l'intero territorio ticinese (cfr. Linee direttive 2012-2015). Non vi sono dunque sovrapposizioni o parallelismi di mezzi o strutture, in quanto si tratta di progetti distinti e con obiettivi diversi (marchi/brand settoriali vs. marchio territoriale). La Conferenza agroalimentare, infine, proseguirà il proprio operato nel corso degli anni a venire, mentre la piattaforma agroalimentare, identificati e sostenuti finanziariamente i progetti reputati strategici, esaurirà la sua necessità d'esistere.*

- Agrifutura considera positivamente l'articolo 10 sulle misure di promozione dello smercio ma chiede che vi sia maggiore rappresentatività all'interno della Conferenza agroalimentare. → *La legge e il regolamento definiscono le modalità di sussidiamento, come pure la rappresentatività in seno alla Conferenza agroalimentare.*
- La STEA vorrebbe che il Cantone non si limitasse a istituire o sostenere l'istituzione e la riqualifica di marchi di garanzia e simili, ma che ne venga sostenuto anche il "mantenimento". → *Il Cantone già sostiene un Organismo intercantonale di certificazione, di cui è socio, al fine di permettere anche alle piccole realtà di farsi certificare in base ai differenti marchi federali esistenti (alpi, montagna, DOP, IGP, ecc.) a prezzi sostenibili. I produttori devono però fare la loro parte ed essere disposti a finanziare simili progetti.*

La riformulazione degli aiuti per l'avvicendamento generazionale ha generato osservazioni da una sola associazione (art. 15 a 19):

- Agrifutura chiede il mantenimento della situazione attuale, interrogandosi sul perché, la successione non sia attualmente garantita. → *Da un lato, i principi sono stati modificati per allinearsi a quanto previsto dal diritto federale, al fine di aver un effetto combinato degli aiuti. Inoltre, la soluzione attuale ha dimostrato di non essere soddisfacente in quanto il contributo era concesso allo scopo di facilitare l'avvicendamento generazionale ma non di garantirlo (vedasi vecchia formulazione dell'art. 15 e seguenti della legge). Il passaggio di gestione veniva sì garantito, ma non veniva invece assicurato il passaggio della proprietà. Oggi, il passaggio della gestione alle nuove generazioni è praticamente garantito dalle limitazioni previste per la concessione dei pagamenti diretti, i quali non vengono più concessi a persone che hanno raggiunto l'età di pensionamento. Gli aiuti devono permettere alle nuove generazioni di entrare in possesso dell'azienda agricola con oneri sopportabili finanziariamente e di partire quindi con il piede giusto. Oltre a ciò i mezzi finanziari disponibili non sono illimitati e*

come si vede dalla spesa (vedi commento agli art. da 15 a 19), questa, senza correttivi avrebbe continuato a crescere costantemente.

- Il nuovo art. 19 per la concessione di un credito per la riqualifica professionale in agricoltura è, per contro, stato considerato positivamente da Agrifutura.

Il finanziamento dei progetti d'interconnessione e la qualità del paesaggio (art. 20a) hanno ricevuto commenti positivi da due associazioni con delle differenze:

- La Società agricola del Mendrisiotto chiede che anche i progetti già iniziati possano beneficiare del contributo. → *Visto che il contributo è previsto per varie fasi dei progetti, questo può essere concesso anche per fasi successive anche per progetti già iniziati.*
- Agrifutura chiede, invece, che il finanziamento non si limiti a un massimo globale di fr. 20'000.- ma che questa somma venga concessa annualmente per ogni progetto. → *La proposta non è giustificata; si ritiene infatti che l'importo sia sufficiente allo scopo prefissato visto che al finanziamento globale concorrono anche la Confederazione e talvolta anche enti privati. Va poi considerato che la PA 2014-2017 aumenta sensibilmente i pagamenti diretti indirizzati alla biodiversità e alla interconnessione, per cui si creano le condizioni favorevoli per una partecipazione al finanziamento anche da parte degli agricoltori interessati.*

Per i contributi alla conversione delle aziende alla produzione biologica (art. 21) è giunta una sola proposta:

- BioTicino saluta favorevolmente l'aumento del contributo ma richiede un maggior sostegno a livello della consulenza e della formazione agricola. → *Per la consulenza alla produzione biologica la Sezione dell'agricoltura dispone di mezza unità lavorativa attiva in questo specifico settore e si ritiene che l'offerta in quest'ambito sia sufficiente. Inoltre anche gli altri consulenti sono in grado di fornire le informazioni base a eventuali agricoltori interessati alla produzione biologica.*

L'abolizione del contributo per l'inseminazione artificiale, con relativa sostituzione tramite un aiuto destinato all'estivazione di bestiame da latte sugli alpeggi (art. 22), ha incontrato alcune critiche ma anche sostegno:

- La Società agricola del Mendrisiotto non condivide lo smantellamento del contributo per l'inseminazione artificiale ritenendo che i nuovi contributi d'estivazione previsti dalla Confederazione vadano ad aiutare già sufficientemente l'estivazione, ciò che non giustificerebbe un ulteriore aiuto da parte del Cantone. A sostegno dei contributi per l'inseminazione artificiale vengono addotti argomenti quali "un minor rischio di malattie infettive (virali, ecc.), epizootie e un controllo maggiore di malattie genetiche, oltre al miglioramento delle razze", come pure "Una sorveglianza più marcata degli effettivi di bestiame durante le visite in stalla, siccome nella maggior parte dei casi sono i veterinari che effettuano la fecondazione artificiale." → *Gli aspetti sanitari evocati per mantenere questo tipo di contributo non sono più attuali. Inoltre, chi fa capo alla fecondazione artificiale per i noti vantaggi legati al miglioramento genetico non vi rinuncerà solo perché verranno a cadere gli aiuti pubblici che hanno un peso di circa il 30% sul costo dell'inseminazione.*

- La Federazione delle Condotte Veterinarie sostiene il mantenimento dei contributi per la fecondazione artificiale che "andrebbero a favore delle condotte e dei veterinari di condotta, che a causa della diminuzione degli effettivi stanno avendo dei problemi".
- La FTPL valuta criticamente la concessione di un aiuto per l'estivazione di bestiame da latte in quanto ritiene che il settore del formaggio d'alpe stia raggiungendo dei livelli di saturazione. Secondo una loro analisi, la diminuzione del numero di capi estivati è compensato dall'aumentata produttività dei medesimi, per cui negli ultimi anni si constata un aumento dei kg di latte munto sugli alpeggi ticinesi (+ 7,7 % tra il 2006 e il 2013). Al posto di un simile contributo, si ritiene più opportuno crearne uno che vada a compensare i costi di trasporto del latte, che in Ticino sarebbero particolarmente onerosi data la struttura del territorio. → *Il progredire del bosco in zona d'estivazione è un dato di fatto (vedasi rapporto agricolo 2013 dell'UFAG – p. 101 e progetto AlpFUTUR – pagina n. 101). La diminuzione del numero di aziende che tengono bovini da latte è pure un dato di fatto. Questo è diminuito da 457 unità nel 1999 a 262 nel 2012, mentre nello stesso periodo, il numero di vacche da latte alpeggiate è passato da 5'552 unità a 4'017 capi (UST). In una simulazione sugli effetti della PA 2014-2017, C. Flury e A. Zimmermann (Forschungsprogramm AgriMontana – Info-Tagung Viehwirtschaft 16.10.2012) giungono alla conclusione che nelle zone di montagna si avrà un'ulteriore riduzione del bestiame (fino a meno 15%), nonché una diminuzione del bestiame inviato all'alpe (meno 10%). Alla luce di queste indicazioni, si potrebbe quindi proporre una misura che vada a sostegno di tutte le categorie di animali alpeggiate per limitare gli effetti negativi di questa probabile tendenza, come proposto da Agrifutura (vedi sotto). In materia non va però dimenticato che la produzione di formaggio d'alpe comporta la creazione di valore aggiunto sostanziale per il settore. Valore aggiunto che, in buona parte, rimane nelle valli e va a stimolare l'economia locale. Pur tenendo quindi conto dell'aumento di produttività per capo di bestiame, come citato dalla FTPL, che però ha raggiunto il suo limite siccome i sistemi di produzione incentivati non consentono l'apporto di foraggio esterno, non si ritiene che un simile aumento possa compensare la prevista diminuzione dovuta alla riduzione dei capi estivati. Una saturazione del mercato dei formaggi d'alpe, con il rischio di mettere seriamente in crisi questo settore, ci sembra sia uno scenario improbabile ed eccessivamente negativo. Anzitutto particolarmente favorevoli alla produzione potranno forse portare a situazioni di tensione momentanea, ma dall'altro lato sarebbe peccato, qualora la produzione diminuisse eccessivamente sul lungo periodo, perdere questo potenziale a forte valore aggiunto. Si riconosce un certo svantaggio logistico per i costi inerenti la raccolta del latte nel nostro cantone, ma come rilevato dalle raccomandazioni fornite nello studio Flury & Giuliani che condividiamo pienamente, sarebbe controproducente incentivare canali di smercio come quelli del latte industriale, nei quali non si raggiunge la massa critica necessaria per ottenere economie di scala indispensabili per essere competitivi e di conseguenza i prezzi del latte rimarrebbero ad un livello insoddisfacente. Si fa poi presente che la misura proposta a sostegno del bestiame da latte estivato va anche a favore del settore caprino che vanta una particolare presenza e storia in Ticino. Siccome i bovini da latte alpeggiati in Ticino sono quasi l'80%, a beneficiarne sarebbero pure gran parte delle aziende ticinesi detentrici di vacche da latte situate sia in montagna che in pianura.*
- Agrifutura definisce positiva la proposta, ma ritiene che il contributo debba essere esteso a tutte le categorie di animali per contrastare la problematica dell'abbandono degli alpeggi. Agrifutura propone anche di creare un contributo speciale per gli alpeggi custoditi di ovicaprini, in quanto "la presenza di un pastore (alpeggio custodito)

permette di gestire meglio i pascoli, avere un miglior controllo sullo stato di salute degli animali e, se del caso, mettere in atto delle misure di protezione del bestiame. Gli ovicapri in Ticino costituiscono una parte importante degli UBG presenti (28%, mentre in Svizzera sono solo il 4%). La conformazione del territorio non sempre permette l'alpeggio di un numero consistente di animali, cosicché i piccoli alpeggi non potrebbero permettersi un pastore se percepissero unicamente i contributi d'estivazione della Confederazione. È compito del Cantone colmare questa lacuna. È un sostegno importante per il futuro dell'allevamento ovicaprino del nostro Cantone." → *I contributi di estivazione vengono finanziati dalla Confederazione la quale ha anche messo in atto delle misure a livello di contributi d'estivazione volte a sostenere gli alpeggi con bestiame ovino che adottano i cani da pastore per proteggere le greggi. Il Cantone non dovrebbe quindi finanziare con mezzi propri una problematica, quella dei grandi predatori, per la quale spetta alla Confederazione proporre delle misure di compensazione adeguate e sulla quale il Gran Consiglio nel 2010 ha preso una posizione divergente da quella federale (vedi rapporti n. 6046 e n. 6083). Inoltre bisogna tener conto che l'aiuto va anche al bestiame ovicaprino munto che ingloba la maggior parte dei capri alpeggiati.*

Nella modifica di legge proposta, gli articoli sulle condotte veterinarie sono stati toccati solo marginalmente (artt. 24 a 25b) in quanto il tema richiede una valutazione molto approfondita. Dalla consultazione sono però giunti alcuni commenti particolari:

- L'ACSI condivide le disposizioni riguardanti le condotte veterinarie quale sostegno alla zootecnica cantonale. L'ACSI sottolinea "che mantenendo in buona salute gli animali (attraverso allevamenti non intensivi, ma rispettosi delle condizioni di detenzione degli animali) si preserva la salute delle persone in quanto si creano le basi per ottenere buoni prodotti alimentari. A questo proposito sottolineiamo nuovamente la problematica della lotta alla presenza di batteri resistenti agli antibiotici nella carne, un ambito nel quale i veterinari (di condotta e non) possono – devono giocare un importante ruolo. Per ridurre l'uso di antibiotici concretamente suggeriamo di eliminare qualsiasi incentivo a prescrivere medicinali che i veterinari stessi vendono agli allevatori". → *La tematica sollevata, di natura veterinaria, potrà essere affrontata nell'approntamento del regolamento di applicazione, visto che ora, grazie al nuovo cpv. 4, il Consiglio di Stato potrà anche fissare dei compiti minimi delle condotte e dei veterinari di condotta.*
- La Federazione ticinese delle Condotte Veterinarie chiede invece una migliore precisazione su chi è tenuto a contribuire al finanziamento delle medesime. → *Con il termine "concorrono" previsto dal vecchio testo era implicita l'obbligatorietà del finanziamento. In effetti, senza questa obbligatorietà il senso stesso delle condotte verrebbe a cadere. Comunque, per maggiore chiarezza, è stato aggiunto all'articolo il termine "obbligatoriamente".*

Anche gli articoli sulle Casse di assicurazione del bestiame hanno subito solo delle modifiche formali ma non sostanziali (artt. 26 a 27):

- Agrifutura chiede però che, nell'ambito dell'approvazione degli statuti delle Casse, il Consiglio di Stato valuti anche l'equità nella modalità d'indennizzo previste dai regolamenti delle Casse. → *Il Cantone si limita innanzitutto ad approvare gli statuti delle casse nel momento in cui l'assicurazione diventa obbligatoria a seguito della decisione della maggioranza assoluta dei detentori di bestiame d'istituire una Cassa assicurazione del bestiame. Il Consiglio di Stato, in sede di esame degli statuti, valuta*

principalmente gli aspetti legali, ovvero la conformità delle norme statutarie al diritto, in particolare al diritto in materia agricola. Le questioni di mera opportunità possono solo essere sollevate ed eventualmente concordate tra la Cassa e il Cantone. Spetta naturalmente ai soci la responsabilità primaria della definizione dei contenuti degli statuti.

L'istituzione di un "Servizio fitosanitario" (art. 29) è imposta dalla legislazione federale. Con le modifiche si sono voluti meglio precisare i compiti di detto Servizio, per il quale:

- L'associazione OrTI chiede che l'ordine di estirpo di malerbe problematiche venga impartito sistematicamente. → *La nuova formulazione dell'articolo permette ora alla Sezione di ordinare l'estirpazione di malerbe anche se queste non figurano negli elenchi federali. Questo però non implica che per tutte le malerbe, anche se di natura problematica, si giustifichi l'obbligatorietà d'estirpo. Le differenti problematiche vanno valutate in funzione della gravità posta.*
- Per contro l'ACSI, preoccupata per i rischi dovuti all'utilizzo inappropriato e/o eccessivo di prodotti fitosanitari, chiede la creazione di un sostegno finanziario per progetti volti a migliorare la sostenibilità dei trattamenti fitosanitari → *Simili problematiche sono molto complesse e generano costi molto elevati e vanno quindi affrontate a livello federale se non addirittura europeo.*

L'art. 31 che riguarda l'Unione contadini ticinesi non era oggetto di consultazione ma sono giunte due osservazioni:

- L'UCT suggerisce di uniformare nei differenti articoli i termini usati in quanto, in effetti, negli articoli 9; 10; 35 cpv. 2 e 42a si usa il termine di "organizzazione di categoria", mentre nell'art. 13 si usa "ente che rappresenta le associazioni di produttori". → *La proposta è stata accolta e le correzioni ai testi sono state apportate.*
- Agrifutura propone invece la creazione di un nuovo art. 31b „Il Consiglio di Stato può sostenere finanziariamente anche altre associazioni di valenza cantonale con le medesime finalità di cui all'art. 31, che diventerebbe l'art. 31a" (per esempio Agrifutura). → *Nel disegno di nuova legge sull'agricoltura del 6 giugno 2001 si legge che "l'UCT rappresenta sul piano cantonale l'organizzazione che raggruppa le principali federazioni e associazioni agricole. Per l'attività che tale ente svolge a favore dell'agricoltura ticinese si giustifica riproporre il principio di un sostegno finanziario all'UCT ... che dovrà impegnarsi per diffondere una più sentita idea mutualistica fra i contadini, anche perché legittimata a difendere interessi generali e non particolari di questo o quel ramo ...". Di fatto ancora oggi l'UCT è l'ente che rappresenta la maggior parte delle associazioni agricole del Cantone e gode del sostegno finanziario della maggioranza delle aziende agricole al beneficio dei pagamenti diretti, mentre Agrifutura, anche se molto attiva e propositiva, rappresenta una cerchia ristretta di produttori. Inoltre l'UCT dispone di un segretariato che nel corso degli anni si è assunto diversi compiti – come la gestione dei mercati del bestiame da macello, l'agriturismo, il marchio Ticino, scuola in fattoria, ecc. – di grande utilità per tutto il settore agricolo. Con la modifica della legge il Cantone non vuole quindi modificare i principi per i quali è stato scelto di finanziare un ente mantello di tutti i settori dell'agricoltura, per prestazioni svolte in favore di tutto il settore. A livello di regolamento si vorranno per contro meglio definire i compiti di questo ente, come anticipato sopra in merito alle proposte formulate per gli articoli sulla promozione e l'agriturismo (vedi oltre).*

Il capitolo sull'agriturismo (artt. 34 a 34f) ha, in quanto completamente nuovo, suscitato molto interesse e anche approvazione; questi i punti principali sollevati:

- L'UCT svolge un ruolo importante per tutto quanto concerne questo settore (consulenza, promozione, organizzazione del settore, ecc.) e vorrebbe che questa sua competenza fosse anche riconosciuta. → *Così come per le misure di promozione generali (scuola in fattoria, promozione via web, pubblicazioni agricole, ecc.) si vorrebbe integrare questo compito tra quelli per i quali l'UCT beneficia del contributo di cui all'art. 31, definendo il tutto in modo più adeguato nel regolamento.*
- Varie organizzazioni (UCT, BioTicino, Agrifutura) si sono pronunciate sul numero di giorni a partire dal quale un agriturismo dev'essere soggetto alle norme sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (addirittura fino a 180 giorni) o su come devono essere computati questi giorni (p. es. escludere dal computo i pernottamenti o computare le singole ore di apertura come tali e non come giornate intere). → *Quale compromesso, per non complicare troppo i sistemi di computo e di controllo, si propone di portare dai 120 giorni proposti in origine a 150 giorni la soglia oltre alla quale si è soggetti alla Lear, ma di computare sia i pernottamenti come pure le ore o parti di ore di apertura come giornate intere.*
- Agrifutura chiede che anche gli agriturismi si dotino di un'assicurazione sulla responsabilità civile con un minimo di 3'000'000 di franchi di copertura per singolo sinistro. → *Anche per le attività ordinarie di un'azienda agricola si consiglia di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile ma ciò non è definito dalla legge. Per analogia, si ritiene quindi di non dover riprendere una simile norma per l'agriturismo, ritenuto comunque che trattasi di una scelta imprenditoriale legata al buon senso.*
- GastroTicino e la Commissione d'esame per l'ottenimento del Diploma cantonale d'esercente si sono pronunciate sul termine da conferire al titolo ottenuto da chi ha superato l'esame per l'esercizio di un agriturismo rilasciato nell'ambito della legge sull'agricoltura. → *Nel progetto di legge si è tenuto conto di questo aspetto modificando la terminologia usata e facendo in modo che, come suggerito dai due enti, anche i corsi e gli esami per l'ottenimento dell'attestato richiesto possano essere organizzati nell'ambito delle attività condotte da GastroTicino. Gli elementi di dettaglio andranno definiti quindi nel regolamento.*

Il testo attualmente in vigore (art. 34 cpv. 2) prevede, in modo generico, l'obbligo dei Comuni di collaborare all'applicazione della legge. Con la proposta messa in consultazione si è voluto precisare in quali settori ci si attendeva una certa collaborazione dei comuni visto che negli ultimi anni, con l'avvento dei problemi legati alla lotta agli organismi e alle piante nocive, a livello bilaterale si era riuscito a trovare una buona forma di collaborazione. Questo ha generato vive reazioni:

- l'associazione dei Comuni ticinesi, come pure l'Ente regionale per lo sviluppo del Luganese, nonché il Comune di Paradiso hanno respinto veementemente la nuova formulazione, ritenendo che il tema necessitava di una più ampia discussione nell'ambito generale della ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni. → *Alla luce delle osservazioni giunte, il capoverso non è stato modificato ma ha semplicemente ricevuto una nuova numerazione (da cpv. 2 a cpv. 3).*

Tra le proposte di nuovi articoli o misure, ve ne è una che tocca la macellazione del bestiame, segnatamente:

- la Società agricola del Mendrisiotto auspicherebbe una norma volta ad *"aiutare chi macella i suoi animali in Ticino, quindi indirettamente dare una mano ai macelli ticinesi (in primis il macello di Cresciano)"*. → *Si ritiene che la misura non sia applicabile siccome non compatibile con il sistema di messa all'asta pubblica degli animali, che vengono venduti nei mercati organizzati dalla commissione mercati bestiame Ticino finanziata dal Cantone. Quindi non è l'allevatore che decide dove macellare ma l'acquirente dell'animale, che di regola è un negoziante di bestiame che opera su tutto il territorio nazionale. Quanto proposto rappresenterebbe quindi una distorsione del mercato.*

IV. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Il progetto in esame propone la modifica di alcuni specifici articoli della legge e non la revisione completa del testo normativo. Non tutte le modifiche sono di natura sostanziale ma varie toccano aspetti di tipo redazionale o anche di natura giuridica, temi per i quali è necessario creare una migliore base legale o una migliore definizione dei principi che reggono gli aiuti o altro. Questi ultimi aspetti sono quindi definiti nella legge e non più nei regolamenti.

Capitolo II – formazione professionale

Art. 4 cpv. 1 e 2

Si sono semplicemente adattati i nomi dell'ex Istituto agrario cantonale di Mezzana e della relativa azienda ai nuovi nomi scelti per queste strutture.

Capitolo III – miglioramenti strutturali

Art. 6

Come precisato anche nel messaggio del Consiglio federale sulla nuova politica agricola, gli aiuti agli investimenti sono un elemento importante della politica agraria; servono a creare o rinnovare strutture indispensabili per il settore. Senza questi aiuti difficilmente questi investimenti potrebbero essere realizzati e il Cantone sostiene anche con mezzi propri queste misure con un importo annuale di fr. 2,9 milioni. I correttivi apportati vogliono meglio specificare quali sono le misure che il Cantone vuole continuare a sostenere con questi strumenti, adattandoli anche a nuove esigenze. A causa dell'abrogazione dell'attuale lett. f) del presente articolo, tutti i provvedimenti che seguono tale lettera prendono nella nuova versione la lettera alfabetica precedente.

lett.

- a) non solo gli investimenti in edifici agricoli sono meritevoli di aiuti ma vanno sostenuti anche determinati tipi di interventi quali, ad esempio, gli investimenti destinati alla protezione degli animali o alla protezione delle acque (i quali richiedono altri tipi di infrastrutture che non sono inclusi negli stabili aziendali). Esempi classici sono le aree di sosta per bestiame, la copertura delle concimaie, ecc.;

- b) nelle regioni di pianura e collinari, che continuano a conoscere forti pressioni edilizie, sarebbe poco opportuno andare ancora a sostenere con mezzi del Cantone l'insediamento di nuove abitazioni, soprattutto se fuori zona. Per contro, la ristrutturazione in queste zone delle case coloniche esistenti è reputata più che sensata. Viste le ristrettezze finanziarie e la molteplicità di interventi da sostenere, vi è pure la necessità di porre delle priorità;
- c) nessuna modifica;
- d) modifica della terminologia usata, con l'aggiunta del termine "impianti" è possibile affrontare anche le problematiche legate allo smaltimento del siero o altre situazioni dove la tecnologia presenta delle soluzioni sostenibili;
- e) adattamento alla norma federale;
- f) con la modifica delle lett. a) e d) la vecchia versione della lett. f) costituiva un doppione per cui è stata stralciata. La nuova lett. f) corrisponde alla vecchia lett. g) il cui campo di applicazione è stato esteso ai maggenghi affinché sia possibile fare dei lavori di migliorie anche su queste superfici;
- g) vi è un adattamento al tenore della normativa federale nonché si è previsto di estendere la misura anche alle aziende agricole abitate tutto l'anno;
- h) si è voluto precisare cosa si intendeva con il termine "investimenti fondiari";
- i) la formulazione "opere agricole isolate" era troppo vaga e richiedeva una migliore precisazione. Con il termine "approvvigionamento" s'intendono tutte le opere che permettono di fornire l'acqua e l'energia alle aziende agricole. Si è anche ritenuto importante sostenere la costruzione o anche la trasformazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili limitatamente all'interessenza agricola;
- l) il ripristino di fondi danneggiati da eventi naturali non deve essere limitato alle superfici coltivate intese in senso stretto (dunque quelle arate), bensì esteso a tutte le superfici agricole utili. Inoltre, la manutenzione di importanti opere e impianti del genio rurale sono molto onerose e il Cantone non può permettere che questi investimenti non vengano mantenuti a dovere. In questo settore spesso senza un aiuto non si può garantire una corretta manutenzione o il ripristino delle opere;
- m) invariato, corrisponde alla vecchia lett. n);
- n) non solo i prodotti dell'alpe devono essere trasportati a valle ma anche quanto necessario alla stagione alpestre deve essere caricato e scaricato. Si vuole anche favorire lo sfalcio di maggenghi non accessibili per evitare il totale abbandono di queste superfici;
- o) invariato, corrisponde alla vecchia lett. p);
- p) visto che il problema pianificatorio relativo alla costruzione delle serre è ormai stato chiarito poiché le zone in cui è ammessa l'edificazione di serre sono inserite nei piani regolatori, si ritiene che chi abbia ottenuto una licenza edilizia possa ora anche fare capo agli specifici aiuti federali, limitatamente ai settori indicati. Questo non solo per le nuove costruzioni ma anche per le ristrutturazioni o gli ampliamenti;
- q) ora si precisa che gli agriturismi finanziati dall'ente pubblico hanno lo scopo di promuovere la commercializzazione dei prodotti locali;
- r) invariato, corrisponde alla vecchia lett. s);
- s) invariato, corrisponde alla vecchia lett. t);
- t) anche in campo agricolo c'è la necessità di finanziare degli studi che permettano di valutare l'opportunità di nuovi progetti e investimenti;
- u) negli anni '90 la Confederazione aveva rinunciato alla concessione di aiuti per l'acquisto di macchinari per i singoli agricoltori, mantenendo però gli aiuti destinati a

più aziende che comperano macchinari in comune. Questa misura aiuta essenzialmente le aziende di pianura che devono equipaggiarsi di macchinari molto cari. Macchine che vengono generalmente usate su grandi estensioni, dunque al di là delle dimensioni medie di un'azienda. Con l'aumentare della pressione sui prezzi e l'obbligo di dover ingrandire le aziende per sopravvivere, oggi, anche in montagna si è obbligati a dover ricorrere a macchinari che garantiscano determinate prestazioni e sicurezza. Macchinari in genere molto onerosi e che non possono essere acquistati in comune perché le giornate di bel tempo disponibili per poter ottenere un foraggio di qualità devono essere sfruttate immediatamente. Da qui la necessità di molte aziende di dover affrontare investimenti onerosi, sia al momento del primo acquisto che della sostituzione. Onde evitare aggravii finanziari eccessivi per aziende che già oggi si trovano in difficoltà, si propone questo nuovo tipo di aiuto, equiparabile nella sostanza ad un credito senza interessi (assunzione dell'interesse da parte del Cantone fino ad un massimo del 3% e una durata massima di 12 anni, o anche inferiore in funzione del tipo d'investimento). L'aiuto verrebbe però concesso solo a chi è in grado di garantire il prestito tramite un mutuo. Chi ha già raggiunto il limite di aggravio può chiedere l'iscrizione di ipoteche che vadano oltre tale limite se è in grado di dimostrare che l'onere è sopportabile (vedi art. 8 cpv. 1 lett. c).

Art. 7 cpv. 1

Quanto previsto dai vecchi cpv. 1 e 2 è già previsto dall'ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt) a cui il nuovo cpv. 1 rimanda semplicemente.

Art. 7 cpv. 2

Questo capoverso riprende in pratica quanto previsto prima dai vecchi cpv. 3 e 4. Con la lett. c) si specifica che in determinate aree è possibile concedere gli aiuti anche ad aziende che non raggiungono le unità standard di manodopera (USM) minime definite dall'OMSt, fino a un minimo di 0,5 USM. Il concetto di "aree a rischio" è quello già definito dall'OMSt e non viene quindi ridefinito. In alcune zone, dove la gestione del territorio è a rischio, in quanto non vi sono agricoltori disposti a coltivare queste superfici, si giustifica la concessione di aiuti ad aziende anche di dimensioni inferiori che garantiscano questa gestione.

Art. 7 cpv. 3

La nuova definizione di agriturismo all'art. 34 del presente disegno di legge è completa e ingloba pure le premesse legali di cui al presente art. 7 cpv. 3, per cui si ritiene qui sufficiente il semplice rinvio all'art. 34.

Art. 7 cpv. 4

Il cpv. 4 corrisponde a quanto già approvato dal parlamento con il messaggio n. 6783 (vecchio cpv. 6). Si coglie giusto l'occasione per correggere un errore che è sfuggito nel messaggio, segnatamente, in conformità al diritto federale, è stata tolta la lett. "o" tra le prime due condizioni poste nell'articolo, in quanto condizioni cumulative e non alternative.

Art. 8 cpv. 1

Per il cpv. 1 lett. b) di questo articolo, nel messaggio del 2002, era stata introdotta la possibilità dell'assunzione dell'ammortamento da parte dello Stato, questo in seguito a una mozione da parte della Commissione delle bonifiche fondiari. A tutt'oggi non è mai stato fatto uso di questa possibilità e se ne propone la radiazione. Mantenendo questa

possibilità si manderebbe anche un messaggio sbagliato agli investitori che potrebbero essere tentati di compiere scelte non sostenibili finanziariamente.

Alla lett. b) si propone, per contro, di estendere la misura volta a ridurre parzialmente il tasso d'interesse pagato per finanziamenti di tipo agricolo ai crediti di costruzione (chiaramente per oggetti di natura agricola) e si precisa quali sono i crediti che possono beneficiare di questo tipo di aiuto.

Alla lett. c) si precisa a quali condizioni è possibile assumere il tasso d'interesse per l'acquisto di macchinari agricoli in zona di montagna (vedi commento all'art. 6 lett. u).

Art. 8 cpv. 2

Rimane invariato.

Art. 8 cpv. 3

Il vecchio cpv. 3 precisava che il Consiglio di Stato stabilisse un elenco delle opere sussidiabili ma questo elenco è chiaramente indicato all'art. 6 della legge e non ha senso riprenderlo nuovamente nel regolamento. È per contro importante precisare che il Consiglio di Stato debba poter definire i differenti criteri per la concessione dei vari contributi.

I nuovi cpv. 5 e 6 precisano a quali condizioni temporali possono essere concessi gli aiuti, onde evitare di dover andare a subsidiare lavori già eseguiti o iniziati. Queste nuove normative si orientano a quelle concernenti le spese computabili per il calcolo del sussidio di cui all'art. 10 della legge sui sussidi cantonali (RL 10.2.7.1).

Art. 8a

Con questo articolo si vuole garantire che gli investimenti effettuati con l'aiuto dello Stato mantengano la loro destinazione per un periodo minimo di 20 anni e che siano gestiti in modo corretto.

Art. 8b

La norma di questo articolo è prevista anche dal diritto federale ma, vista la sua importanza, la si vuole portare anche a livello di legge cantonale, così che anche gli oggetti sussidiati in base al diritto cantonale ne siano assoggettati.

Art. 8c

La presente norma riprende sostanzialmente quanto già attualmente codificato a livello di regolamento sull'agricoltura (art. 11 Reg. Agr.). L'importanza dei suoi contenuti, in particolare la stipulazione di una Convenzione tra il Cantone e la Banca dello Stato, necessita del rango di legge. Sarà poi compito del regolamento di applicazione stabilire le disposizioni esecutive in materia.

Per quanto attiene al cpv. 4 risulta talvolta opportuno, se non necessario, a determinate condizioni, poter retrocedere di rango le ipoteche di cui il Cantone ha ordinato la costituzione a garanzia dei crediti di costruzione, per permettere agli agricoltori di ottenere nuovi crediti per investimenti in azienda. Ogni singolo caso deve però essere valutato attentamente affinché le garanzie per i crediti concessi dallo Stato non vengano messe in pericolo. Riprendendo la norma a livello di legge si pone un quadro giuridico più chiaro alla tematica.

Art. 8d

Con questa norma si rinvia alle disposizioni generali dell'OMSt, con l'eccezione delle disposizioni di cui al capitolo III sui miglioramenti strutturali della presente legge

Capitolo IV – Promozione dello smercio e della qualità dei prodotti agricoli

Art. 9 cpv. 1

Con il nuovo cpv. 1 fundamentalmente viene semplicemente formulato l'obiettivo delle misure promozionali e viene specificato che il prodotto da valorizzare è quello del nostro territorio. Importante specificarlo soprattutto per le manifestazioni tipo "Sapori e Saperi" che sono fatte esclusivamente per i prodotti del territorio ticinese.

Art. 9 cpv. 3 e 4

In questi capoversi sono stati corretti i termini, riprendendo quelli usati nelle disposizioni federali per non creare confusione, ed è stato introdotto il principio in base al quale il riconoscimento di un'organizzazione è soggetto a riesame, onde verificarne periodicamente l'effettiva rappresentatività del settore.

Art. 9 cpv. 5

La legislazione federale prevede una moltitudine di controlli di tutti i tipi che devono essere eseguiti nelle aziende agricole: rilevamenti statistici, rilevamenti di animali e di superfici, controlli sulla sicurezza alimentare nella produzione primaria, sulla produzione di latte, sui medicinali veterinari, sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e delle acque, sull'allevamento degli animali e relativa banca dati, nonché sulle innumerevoli condizioni previste per ottenere i sempre più complicati e innumerevoli contributi agricoli (interconnessione, qualità biologica, ecc.). Sempre in base ai disposti federali, in un'azienda non può però essere effettuato più di un controllo all'anno.

Oltre ai citati controlli, le aziende che fanno capo a marchi o denominazioni particolari (montagna, alpe, DOP, ecc.) devono anche sottostare agli specifici controlli dei relativi enti certificatori.

In origine era previsto che i controlli riguardanti le aziende che chiedono i contributi agricoli potessero essere eseguiti da enti accreditati, ma la legislazione federale ha limitato il campo d'azione di questi enti privati, obbligando i medesimi ad ottenere, per determinati tipi di controllo, oltre che lo specifico accreditamento, anche uno specifico mandato dai Cantoni. Mandato che deve essere esteso anche alle aziende che non chiedono contributi se non si vogliono avere settori scoperti. Sulla base dei mandati e non solo, i Cantoni devono in seguito controllare e valutare il lavoro svolto da questi organi di certificazione.

Già oggi, la Sezione dell'agricoltura non arriva ad eseguire pienamente i controlli normali che le sono imposti dal diritto federale e ancor meno a sorvegliare il lavoro degli enti esterni. A ciò si aggiunge il fatto che la concorrenza creata a livello di enti certificatori può spingere alcuni operatori a non applicare in modo uniforme e coerente le disposizioni federali. Questo genera malcontento e situazioni in cui vi è disparità di trattamento.

Un simile servizio di controllo dovrebbe quindi sorvegliare l'intero settore e non solo le aziende che chiedono i contributi, adottando le necessarie misure, coordinando tutti gli attori ed eseguendo i controlli che non possono essere demandati, gestendo la relativa banca dati; il tutto per garantire che le esigenze poste dal diritto federale siano rispettate.

Questo anche per evitare possibili sanzioni che andrebbero a ridurre l'ammontare dei contributi federali ridistribuiti alle aziende.

Qualora l'Amministrazione dovesse svolgere dei controlli che di norma potrebbero essere svolti da enti esterni dietro pagamento da parte dell'agricoltore, i relativi costi devono poter essere fatturati ai diretti interessati.

Art. 10 cpv. 1

Alla Conferenza agroalimentare mancava finora la base legale per poter decidere di finanziare progetti proposti dalla Conferenza agroalimentare stessa. Qui la base legale viene creata.

Art. 10 cpv. 2

Sono stati tolti i riferimenti riguardanti la promozione dello smercio a livello cantonale, nazionale o all'estero, ritenuto che la stessa può essere svolta in questi segmenti di mercato senza la necessità di doverlo precisare nella legge.

Art. 10 cpv. 3

Sono stati stralciati gli aiuti in favore della "pubblicità generale per l'agricoltura ticinese", ritenendo più utile investire i mezzi disponibili nella promozione di qualche cosa di tangibile, come i prodotti stessi dell'agricoltura ticinese.

Art. 11 cpv. 2

Il nuovo cpv. 2 qui proposto dovrebbe permettere di creare marchi o denominazioni comuni con le realtà geografiche confinanti. In particolare, per il settore vino, su richiesta dell'Ufficio federale dell'agricoltura, devono essere codificate meglio le condizioni circa un uso comune della denominazione "DOC Ticino" per vini ottenuti da uve Mesolcinesi e viceversa; il relativo regolamento già prevede questa possibilità ma una migliore base giuridica è consigliata.

Art. 12 cpv. 3

La formulazione precedente parlava di prodotti di montagna ed era sottinteso che inglobassero anche quelli degli alpeggi. A scanso di equivoci, visto che la legislazione federale prevede una differenza tra le zone di montagna e quelle d'estivazione (alpi), si è precisato che anche i prodotti dell'alpe ricadono in questa categoria.

Art. 13 cpv. 1

L'ammontare del contributo per l'organizzazione dei mercati di bestiame da macello era stato in precedenza definito a livello di regolamento mentre ora viene definito a livello di legge, dove si precisa anche l'importo massimo di contributo. L'inserimento dell'ammontare massimo del contributo a livello di legge è infatti stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 7 cpv. 2 della legge sui sussidi cantonali, che fissa i contenuti obbligatori della base legale specifica in materia di sussidi, tra i quali è pure contemplato l'ammontare massimo del sussidio.

Art. 13 cpv. 2

Già prima della versione attuale della Legge cantonale sull'agricoltura del 2002, la Commissione Mercati Bestiame Ticino (CMBT) si occupava dell'organizzazione di questi

mercati, volti a favorire lo smercio del bestiame da macello. Questa commissione è formata da 11 membri in rappresentanza dei diversi settori agricoli affiliati all'UCT e dei rappresentanti del Cantone. Visto che questo contributo è versato direttamente all'organizzazione mantello di queste organizzazioni agricole, segnatamente all'UCT (vedi art. 20 cpv. 1 del regolamento sull'agricoltura), e non alle singole associazioni di produttori, è necessario correggere il cpv. 2 come proposto.

Inoltre, da sempre il contributo per l'organizzazione dei mercati di bestiame da macello è utilizzato per far fronte ai costi di organizzazione – compresi i costi di trasporto degli animali alle piazze di mercato (vedasi il Regolamento sull'agricoltura, art. 20 cpv. 2) – e per incentivare la partecipazione di sufficienti commercianti. In questo caso, per giungere a un numero sufficiente di capi di qualità e per permettere un buon funzionamento dell'asta, sono previsti incentivi sotto forma di premi per capo. Si ritiene più opportuno precisare questo aspetto anche a livello di legge. Nel regolamento si continuerà a richiedere l'emanazione di un chiaro regolamento relativo all'organizzazione dei mercati e alla concessione dei relativi premi per capo.

Art. 13 cpv. 3

Ritenuto che l'ente è chiamato a gestire il contributo del Cantone per l'organizzazione dei mercati, è giusto che annualmente presenti un rapporto di attività e il rendiconto finanziario.

Capitolo V - Provvedimenti complementari

Art. 15, 16, 17, 18 e 19

I contributi attuali che dovrebbero garantire l'avvicendamento generazionale, oltre a comportare alcune insicurezze interpretative (reddito familiare preponderante, gestione a titolo principale di almeno un genitore, attività commerciale regolare, ...), si trasformano in rendite che possono anche durare per 20 anni e più, senza che vi sia un effettivo avvicendamento alla testa dell'azienda. Non vi è nemmeno la garanzia che, con il raggiungimento dei 65 anni del genitore più giovane, l'azienda venga ceduta in proprietà al figlio agricoltore.

Nel primo anno (2003) le aziende che hanno beneficiato del contributo "padri e figli" erano 8 mentre nel 2013 erano 26, con un contributo medio per azienda di fr. 18'500.- all'anno. Di queste 26 aziende, ben 15 avevano ricevuto il contributo già per 6 anni o più, 5 di queste lo hanno ottenuto consecutivamente già dal 2004. Alcune aziende hanno quindi ricevuto nel tempo degli importi considerevoli.

Se, nel 2003, la spesa totale per il contributo "padri e figli" ammontava a fr. 146'000.- per le 8 aziende, nel tempo la spesa ha continuato a crescere e nel 2013 ammontava a fr. 480'000.-.

In totale, le aziende che hanno beneficiato di questo specifico contributo dal 2003 al 2013 sono 38, per una spesa totale nel tempo di 3.8 milioni di franchi.

Tabella n. 4 - Riassunto del numero di casi che hanno beneficiato del contributo “padri e figli” e anni durante i quali ne hanno potuto beneficiare, dal 2003 al 2013

Anni durante i quali l'azienda ha ricevuto i contributi	Aziende che non hanno più diritto al contributo	Aziende che possono continuare a beneficiare dei contributi	Totale numero di aziende che hanno ricevuto i contributi per gli anni indicati nella colonna 1
1	2	3	5
2	1	4	5
3	3	1	4
4	2	1	3
5	1	1	2
6	3	1	4
7	3	0	3
8	0	5	5
9	1	1	2
10	3	1	4
11	1	0	1
Totali	20	18	38

Gli interessati hanno attualmente tutto l'interesse a ritardare il più possibile la cessione dell'azienda ai figli per sfruttare al massimo questo contributo, come detto senza garanzia che poi l'avvicendamento porti anche il nuovo gestore ad essere proprietario dell'azienda. Per questo motivo è imperativo modificare il concetto attuale, ritenuto che è molto più efficace concedere un contributo ai giovani che effettivamente prendono in gestione e in proprietà l'azienda, per un effettivo rinnovamento generazionale, e non solo ai fini di ottenere questo contributo che non garantisce l'effettivo avvicendamento a livello di proprietà.

Art. 15

La formulazione è stata rivista in quanto il contributo è concesso al nuovo gestore solo se rileva personalmente in gestione l'azienda e non più come prima in collaborazione con il vecchio gestore.

Art. 16 cpv. 1

Come per l'OMSt, si vuole che i figli di agricoltori, oltre a diventare gestori dell'azienda, ne diventino anche i proprietari. Legando la concessione degli aiuti ai disposti federali, si vuole creare un effetto sinergico degli aiuti affinché il giovane agricoltore non si debba sobbarcare oneri eccessivi sin dall'inizio della sua attività in qualità d'indipendente. L'OMSt pone, inoltre, chiare regole e condizioni che garantiscono il passaggio di proprietà utilizzando gli strumenti che il diritto federale mette a disposizione di chi ritira un'azienda agricola in seno alla famiglia. Tutto questo affinché venga garantita la coerenza con i differenti disposti legislativi.

Art. 16 cpv. 2

Per giovani i cui genitori non sono proprietari di un'azienda agricola risulta più difficile acquistare un'intera azienda da terzi. In questi casi si vuole comunque aiutare questa categoria di giovani agricoltori affinché possano rilevare in gestione delle aziende che non hanno successione. In questi casi il contributo viene concesso sempre nel quadro del diritto federale che pone dei vincoli a tutela degli aiuti concessi. Per i casi in cui il diritto federale esige una durata dell'impegno limitata alla durata del credito, a livello cantonale si

vorrebbe comunque che venga rispettata almeno una durata minima di 15 anni, che corrispondono alla durata minima di affitto di un'azienda (9 anni) più il rinnovo (6 anni). Nei casi in cui invece il diritto federale prevede durate d'impegno più lunghe, saranno queste a garantire una durata d'impegno confacente.

Art. 16 cpv. 3

A differenza del diritto federale, che concede aiuti iniziali solo fino all'età di 35 anni, a livello cantonale si estende la misura fino all'età di 40 anni, in quanto non si ritiene corretto obbligare dei genitori che non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento a cedere l'azienda ai figli.

Art. 16. cpv. 4

Con questo capoverso si vuole limitare l'aiuto fino al limite di spesa sopportabile e non oltre.

Art. 16 cpv. 5

In questo capoverso si precisa che le norme per la concessione degli aiuti sono uguali a quelle applicabili per gli aiuti federali.

Art. 16 cpv. 6

Agli agricoltori che già hanno beneficiato dei contributi cantonali per l'avvicendamento generazionale in base al diritto antecedente (compresi quelli che ne hanno beneficiato in qualità di cogestori nelle aziende "padre e figlio") può essere concesso il nuovo contributo solo fino al raggiungimento della somma ottenibile in base al nuovo contributo, meno quanto hanno già ottenuto in precedenza in base al vecchio diritto.

Art. 17

Definisce l'ammontare massimo dei contributi per l'avvicendamento in base ai nuovi criteri. Contributi che saranno "una tantum" e non più delle "quasi rendite annuali". Per chi rileva l'azienda al di fuori della famiglia è previsto un contributo superiore perché gli oneri sono nettamente maggiori, visto che l'azienda non può essere rilevata al valore di reddito agricolo.

Art. 18

Questo articolo precisa per l'appunto la possibilità di concedere l'aiuto iniziale (avvicendamento) anche ai giovani agricoltori che affittano per almeno 15 anni un'azienda al di fuori della famiglia (vedasi art. 16 cpv. 2). Al cpv. 2 vi si precisa pure il principio che figura nel diritto federale, in base al quale, a garanzia degli aiuti concessi va iscritta un'ipoteca legale sui fondi presi in affitto.

Art. 19 cpv. 1

Per poter ottenere gli aiuti federali e cantonali in occasione di un cambio di gestore ma non solo, il diritto prevede che chi rileva l'azienda o fa l'investimento debba avere una formazione specifica del settore. Nella pratica, visto che l'agricoltura non garantisce prospettive rosee, molti figli di agricoltori preferiscono acquisire una formazione diversa da quella agricola (che torna loro comunque sempre utile) e solo in un secondo tempo decidono di rilevare l'azienda dei genitori. Per poter ottenere detti aiuti è possibile seguire una nuova formazione in un secondo tempo. Questo implica, tuttavia, dei costi che spesso

scoraggiano questi giovani. Essi si ritroverebbero a rilevare un'azienda con oneri troppo gravosi, senza la possibilità di ottenere né gli aiuti iniziali federali, né i pagamenti diretti. Al fine di ovviare a questo problema, che rischierebbe di spingere ulteriormente all'abbandono dalla gestione di aziende in zone periferiche, si propone la creazione di un aiuto volto a facilitare la riqualifica degli interessati.

Art. 19 cpv. 2

Ritenuto che questi corsi richiedono la frequentazione e durano fino a due anni, il sostegno deve permettere a questi giovani di poter affrontare i relativi costi.

Art. 19 cpv. 3

L'aiuto è concesso come credito che viene trasformato in sussidio solo se gli studi vengono conclusi con successo e il giovane rileva effettivamente l'azienda dei genitori.

Art. 20 cpv. 2

Per questo capoverso, la terminologia è stata adattata a quella federale e, così facendo, si apre la possibilità di concedere degli aiuti anche per i vigneti in pendenza, però sempre a complemento di quanto già versato dalla Confederazione. Attualmente sono circa 160 gli ettari di vigneti in pendenza che ricevono contributi federali.

Per i prati sfalciati in pendenza il Cantone spende annualmente circa 570'000.- fr., con un contributo medio di fr. 1'119.- per azienda a 508 aziende (consuntivo 2012).

Nella tabella sottostante indichiamo le aliquote di contributo previste per i differenti tipi di pendenze, con le nuove aliquote federali previste dalla PA 2014 – 2017.

Tabella n. 5 – aliquote per i contributi di pendenza

Tipo di pendenza	CH vecchio fr./ha	TI attuale fr./ha	Totale Vecchio TI + CH fr./ha	CH dal 2014/ *2016 fr./ha	TI nuovo fr./ha	Totale nuovo TI + CH fr./ha
prati 18-35%	410.-	100.-	510.-	410.-	100.-	510.-
prati 35-50%	620.-	250.-	870.-	700.-	250.-	950.-
prati >50%	620.-	250.-	870.-	*1'000.-	250.-	1'250.-

Facciamo notare che il diritto federale ha introdotto un nuovo contributo per i terreni con più del 50% di pendenza che verrà pagato dal 2016, aumentandolo dunque per questo tipo di superfici di fr. 380.-/ha e ha pure aumentato di fr. 80.-/ha quello per i terreni con pendenze dal 35-50%. A livello cantonale non si prevede di aumentare ulteriormente l'aliquota per questi contributi.

Attualmente circa 1'650 ettari beneficiano del contributo per una pendenza dal 18-35% e altri 1'700 per una pendenza superiore al 35%. Se queste aliquote non vengono modificate, la spesa a carico del Cantone per il contributo per i prati sfalciati in pendenza non dovrebbe cambiare.

Per tenere adeguatamente in considerazione le richieste provenienti dal settore viticolo, che da anni chiede un maggiore sostegno per questo tipo di superfici, si propone un

contributo cantonale anche per le superfici vitate in pendenza che si aggiunge al contributo di pendenza federale.

Visto che non disponiamo dei dati esatti delle superfici vitate in pendenza (la georeferenziazione dei vigneti dovrà essere portata a termine per il 2017), dobbiamo basarci su delle stime per valutare i costi della misura.

Ritenuto che un 30% del vigneto ticinese si trova in pendenza, si può stimare in 300 ha la superficie vitata in pendenza che potrebbe beneficiare di un simile aiuto. In realtà non tutta questa superficie riceverà il contributo, in quanto non tutti i viticoltori raggiungono le esigenze federali minime per poterlo ottenere, visto anche che si vuole mantenere l'assoluto parallelismo con gli aiuti federali. Questo per evitare un ulteriore aumento del carico amministrativo legato a norme diverse e a versamenti di somme irrisorie.

Partendo da questi 300 ha, in funzione dell'aliquota di contributo, si ottiene la spesa stimata nella tabella seguente.

Tabella n. 6 – stima di un possibile costo per i contributi di pendenza destinati alla viticoltura

Categoria di pendenza	stima superficie ha (totale 300)	CH dal 2014 fr./ha	TI Dal 2015 fr./ha	stima spesa fr.
vigneti 30-50%	108	1'500.-	500.-	54'000.-
vigneti >50%	56	3'000.-	1'000.-	56'000.-
vigneti terrazzati	20		1'000.-	20'000.-
Totale				130'000.-

Con la modifica dell'articolo di legge si apre quindi la possibilità di concedere questo tipo di aiuto alla viticoltura. In funzione delle ristrettezze finanziarie del Cantone, il nuovo contributo sarà concesso alle aziende agricole subordinandolo, come finora, ai limiti di reddito e di sostanza, contrariamente alla Confederazione che manterrà questi limiti solo per i contributi di transizione.

Come già indicato, questa misura deve mantenere il parallelismo con il diritto federale, per evitare di aumentare gli oneri amministrativi, i rilevamenti o il versamento di somme insignificanti, con conseguenze anche sulle forze lavoro necessarie per gestire l'operazione.

Art. 20a cpv. 1

L'articolo è stato adattato alle modifiche della legislazione federale che ora prevede pure dei contributi per la qualità del paesaggio.

Art. 20a cpv. 2

Questi contributi sono direttamente legati alle norme che concernono la concessione dei pagamenti diretti federali, da qui il rimando a dette normative. Si precisa inoltre che gli aiuti sono previsti solo per la gestione di fondi siti sul nostro territorio.

Art. 20a cpv. 3

La Confederazione è disposta a coprire il 90% al massimo del contributo stabilito dal Cantone ma questo significa che per permettere agli agricoltori di ottenere questi aiuti il Cantone ve ne deve mettere almeno il 10%.

Art. 20a cpv. 4

Il Cantone deve poter definire gli obiettivi e le condizioni che i produttori devono rispettare. Condizioni che vanno riprese nelle convenzioni di gestione.

Art. 20a cpv. 5

I progetti per l'interconnessione e per la qualità del paesaggio si estendono su di un periodo di 8 anni. Il loro allestimento, l'implementazione e l'accompagnamento richiedono anche un supporto esterno specialistico. Al fine di permettere agli agricoltori di realizzare i medesimi in tempi rapidi senza perdere contributi federali, un aiuto in questo ambito risulta quasi indispensabile, ritenuto inoltre che questo investimento avrà delle ricadute consistenti in termini di sussidi versati dalla Confederazione alle aree rurali.

Art. 21 cpv. 2

Con la modifica si vuole precisare che i contributi sono concessi solo ad aziende che hanno la loro sede nel Cantone.

Art. 21 cpv. 3

Tenuto conto dei costi di conversione si propone pure di portare il contributo dai fr. 15'000.- attuali ad un massimo di fr. 20'000.-.

Art. 21 cpv. 4

Le sole dimensioni di un'azienda non giustificano, necessariamente, un contributo elevato; in effetti devono essere presi in considerazione anche i settori di produzione della medesima. Ad esempio, un orticoltore con 3 ettari avrà costi molto più elevati dovuti al passaggio a una gestione bio rispetto a chi si limita alla tenuta di pecore, pur avendo il triplo della superficie. Di questo fattore se ne tiene già oggi conto a livello di regolamento, legando il contributo alle dimensioni dell'azienda espresse in carico di lavoro USM. È però preferibile integrare il concetto nell'articolo di legge onde evitare possibili contestazioni.

Art. 21 cpv. 5

Con questa norma si vogliono escludere più richieste di contributo per medesime aziende che cambiano semplicemente il gestore, rispettivamente, escludere persone che hanno già beneficiato del contributo anche se gestiscono una nuova azienda.

Art. 22

La norma precedente che concerneva i contingenti lattieri non ha più ragione di essere in quanto gli stessi sono stati aboliti.

Art. 22 cpv. 1

Al suo posto, si propone d'introdurre un contributo per il bestiame da latte munto caricato sugli alpi del cantone. Negli ultimi anni si constata, in effetti, una sempre maggiore difficoltà nel reperire il bestiame da latte da caricare sui nostri alpi. Ciò è dovuto alla difficile situazione del mercato del latte che spinge molti produttori a cercare nuove vie e a rinunciare alla tenuta di vacche da latte. Sui nostri alpi sono però state investite somme non indifferenti per il ripristino dei rispettivi caseifici e sarebbe peccato lasciare che questi vengano abbandonati o sottosfruttati a causa della mancanza di bestiame da latte. Inoltre i formaggi dell'alpe sono per il momento uno dei pochi prodotti che riesce ancora a

spuntare prezzi interessanti sui mercati. È quindi importante sostenere questo settore prima che il declino prenda il sopravvento.

Tabella n. 7 – Capi da latte caricati sugli alpi ticinesi nel 2013

Specie animale	Numero animali	Coefficienti UBG	UBG	Numero alpi
Vacche da latte	3820	1.00	3820	82
Capre munte	5244	0.20	1049	70
Pecore munte	14	0.25	4	2
Totale			4873	

Per il finanziamento di questa misura si può ricorrere in parte a quanto risparmiato con l'abrogazione dei contributi destinati alla fecondazione artificiale (vedi oltre), circa fr. 160'000.- all'anno che permetterebbero già di attribuire un contributo di fr. 32.- per unità di bestiame grosso da latte munto estivo. In funzione dei limiti a preventivo il contributo potrebbe essere maggiorato. La cifra attualmente disponibile in sé può sembrare bassa, in quanto coprirebbe al limite le spese di trasporto, ma si ricorda che questa andrebbe ad aggiungersi ai 3,4 mio di franchi di contributi che la Confederazione versa alle 245 aziende d'estivazione in Ticino.

Art. 22 cpv. 2

Questo nuovo contributo verrebbe legato ai contributi federali in modo da poter utilizzare direttamente i dati federali per il calcolo degli aiuti, senza dover generare ulteriore carico amministrativo, come invece richiedono i contributi per l'inseminazione artificiale. L'unica particolarità riguarderebbe eventualmente la differenziazione del contributo in funzione delle facilità di accesso agli alpeggi di cui il diritto federale non tiene conto. Questo comporterebbe una modifica di poco conto del prodotto informatico attualmente usato per la gestione dei contributi.

Art. 23 cpv. 1

Il contributo per l'inseminazione artificiale può essere definito anacronistico e il nostro Cantone è probabilmente l'unico ad aver mantenuto qualcosa di simile. Se ne propone quindi lo stralcio e i soldi risparmiati in quest'ambito potrebbero essere meglio spesi, aumentando i contributi di estivazione per il bestiame da latte munto sugli alpi come indicato sopra. Attualmente per l'inseminazione artificiale si spendono circa fr. 160'000.- per 160 aziende, con un contributo medio per azienda di fr. 1'000.-, con un massimo di fr. 4'400.- e un minimo di fr. 35.-.

Va per contro mantenuta la possibilità di contribuire alle spese per l'organizzazione di esposizioni zootecniche come previsto dal precedente cpv. 3, definendo però un chiaro massimo di spesa pari a fr. 15'000.- per manifestazione. Ci si rende conto anche a livello nazionale che sia per la selezione del bestiame, sia per mantenere alto l'interesse dei giovani per la tenuta di animali da reddito, questo tipo di manifestazioni svolge un ruolo importante.

Capitolo VI – condotte veterinarie e assicurazione bestiame

Art. 24

Con il contributo alle condotte veterinarie si voleva garantire nel passato un'adeguata cura del bestiame a costi sopportabili per gli agricoltori, specialmente se posti nelle zone periferiche, secondo un principio di solidarietà.

Oggi la mobilità dei veterinari e la creazione di strutture veterinarie centralizzate molto funzionali, atte a curare tutte le specie animali, mettono un po' in dubbio la validità del concetto creato con l'istituzione delle condotte. Nell'ambito della revisione della Legge, sono state avanzate alcune proposte per trovare nuove soluzioni affinché l'idea di base possa essere mantenuta e se possibile migliorata.

Il tema è, tuttavia, molto delicato e va affrontato con attenzione. Le proposte avanzate potranno avere successo solo se condivise dai differenti attori. Per questo motivo si è preferito non affrontare il tema in una revisione parziale della legge, ma piuttosto continuare a osservare l'evoluzione del settore e dialogare con le parti per vedere se esiste una soluzione migliore rispetto a quella attuale. Anche perché a livello nazionale, dove le condotte non esistono più da lungo tempo, specialmente nelle regioni discoste, arrivano segnali di mancanza di studi veterinari per bestiame da reddito.

Nella legge si sono quindi apportati dei correttivi puntuali e portati a livello di legge determinati dispositivi stabiliti prima a livello di regolamento, al fine di disporre di maggiore sicurezza giuridica.

Art. 24 cpv. 1

Invariato.

Art. 24 cpv. 2

Si è semplicemente proceduto a una riformulazione dei principi che devono reggere le attività delle condotte.

Art. 24 cpv. 3

Invariato.

Art. 24 cpv. 4

Visto che il Cantone contribuisce al finanziamento delle casse, è giusto che il Consiglio di Stato ne possa definire i compiti in modo più chiaro a livello di regolamento.

Art. 24 cpv. 5 e 6

Queste disposizioni figuravano in precedenza a livello di regolamento. Tuttavia, per la loro importanza, è formalmente corretto e opportuno che esse siano fissate a livello di legge.

Art. 25 cpv. 1 lett. a)

Al fine di meglio precisare il principio secondo il quale al finanziamento devono partecipare tutti gli attori definiti alle lett. a) e b), è stato aggiunto il termine "obbligatoriamente" che di fatto era sottinteso. Il termine "proprietari" è stato corretto in "detentori" in quanto chi detiene la bestia nella propria azienda è tenuto a partecipare al finanziamento della condotta. In effetti, per il calcolo delle UBG presenti in azienda che serve per il computo del dovuto, si usano i dati dei rilevamenti federali che non tengono conto di chi sia il proprietario dell'animale. Se proprio lo vuole, chi detiene un animale per conto di terzi, può fatturare questa spesa ai proprietari, quale costo di "pensione".

Art. 25 cpv. 1 lett. b)

Viene sostituito il termine "Stato" con il termine "Cantone". È inoltre stata tolta la sussidiarietà dell'intervento del Cantone, poiché esso ha sempre partecipato

cumulativamente e non sussidiariamente al finanziamento delle condotte. Il senso finora dato al termine “sussidiario” era infatti semplicemente quello di aiuto finanziario (obbligatorio) complementare a quello dei detentori di bestiame.

Art. 25a

L'ammontare del contributo destinato alle condotte veniva in precedenza gestito a livello di regolamento, mentre ora viene definito a livello di legge, dove si precisa anche l'importo massimo di contributo. L'inserimento dell'ammontare massimo del contributo a livello di legge è infatti stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 7 cpv. 2 della legge sui sussidi cantonali, che fissa i contenuti obbligatori della base legale specifica in materia di sussidi, tra i quali è pure contemplato l'ammontare massimo del sussidio.

Art. 25b

Anche questa normativa figurava in precedenza nel relativo regolamento, ma ove vi è un'approvazione di norme, tariffe, statuti, ecc. di enti terzi da parte del Cantone, occorre una base legale formale. Da qui il passaggio a norma di legge e non più di regolamento. È però stato modificato il concetto riguardante il rapporto tra il veterinario e la cassa: in precedenza si parlava di un rapporto di lavoro mentre il principio è stato sostituito con un mandato di prestazione. In effetti, le condotte non devono essere equiparate a datori di lavoro; i veterinari sono pur sempre liberi professionisti già soggetti come tali ai differenti prelievi fiscali e per i contributi previdenziali. La precisazione in sé non basta però a chiarire gli aspetti fiscali e contributivi che sono retti dalle relative legislazioni settoriali; il mandato di prestazione dovrà quindi chiarire anche questi aspetti.

Art. 26 cpv. 1

Oltre ad una riformulazione del capoverso, è stato sostituito il termine di “possessori” con quello di “detentori”, in base ai medesimi principi espressi nel commento all'art. 25 cpv. 1 lett. a). Inoltre, come per l'art. 25b la questione riguardante l'approvazione degli statuti è stata portata a livello di legge.

Art. 26 cpv. 3

Vale per questo capoverso quanto già enunciato per l'art. 25b.

Art. 27 cpv. 1

La determinazione del contributo destinato alle differenti casse, finora fissata a livello di regolamento, viene portata a livello di legge, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge cantonale sui sussidi (cfr. commento agli articoli 13 cpv. 1 e 25a).

Art. 27 cpv. 2

Sostituzione del termine “proprietari” con il termine “detentori” in base ai medesimi motivi già enunciati in precedenza.

Capitolo VII – aiuto in caso di calamità, protezione dei raccolti

Art. 29 cpv. 1

Visto che in agricoltura a porre problemi non ci sono solo i parassiti e le malattie, ma ci possono essere anche erbe infestanti o altri organismi nocivi, si sono adattati i termini usati.

Art. 29 cpv. 2

È importante contenere la diffusione di questi organismi pericolosi tramite l'eliminazione dei focolai già presenti, ma ancora meglio sarebbe evitare l'insorgere di nuovi focolai attraverso misure preventive.

Art. 29 cpv. 3

Tramite la forte mobilità delle popolazioni e delle merci, capita sempre più spesso che nuovi organismi arrivino nel nostro Cantone e possano causare seri problemi. Per poter agire in modo rapido, al fine di bloccare sul nascere certi focolai, non si può sempre attendere che la Confederazione inserisca questi nuovi organismi negli elenchi degli organismi particolarmente pericolosi contro i quali è dato l'ordine di lotta in base all'Ordinanza sulla protezione dei vegetali. Il Cantone deve disporre delle facoltà di ordinare interventi di prevenzione o di lotta in tempi rapidissimi. Grazie a questo capoverso, un'eventuale lotta contro un nuovo organismo che rappresenta un rilevante pericolo potrà quindi fare l'oggetto di misure specifiche dettate dal Consiglio di Stato. Ovviamente, una simile decisione verrebbe presa dopo aver sentito le competenti autorità federali e le stazioni federali di ricerca.

Art. 29 cpv. 4

Se il Cantone decide di sostenere finanziariamente le misure di lotta o prevenzione contro organismi di particolare pericolo, la Confederazione prevede un rimborso che va dal 50 al 75% delle loro spese (art. 48 cpv. 1 e 2 dell'Ordinanza sulla protezione dei vegetali). In quest'ambito, con i capoversi 3 e 4, si vuole concedere la competenza al Consiglio di Stato, in caso di necessità, di approvare degli aiuti finanziari al fine di contenere la diffusione di determinati organismi dannosi.

Art. 29 cpv. 5

Per queste misure è difficile valutare esattamente l'entità dei costi e dei relativi contributi perché trattasi di eventi eccezionali, il cui finanziamento va valutato attentamente caso per caso. L'importo massimo di contributo di fr. 20'000.- per ettaro appare essere giustificato da motivi finanziari che fissano un tetto a spese che potrebbero essere ben superiori a tale importo. Spetterà comunque al Consiglio di Stato stabilire se l'aiuto deve essere concesso, in che misura e a quali condizioni.

Art. 31 cpv. 1

Al fine di uniformare i termini usati, il cpv. 1 è semplicemente stato riformulato.

Capitolo VIII – organizzazioni agricole

Art. 33 cpv. 1

La Conferenza Agro-alimentare è stata costituita per cui un simile passo non richiede più la relativa promozione, da qui la modifica del capoverso.

Art. 33 cpv. 2

Il Consiglio di Stato deve poter meglio definire quali sono i compiti di questa Conferenza Agro-alimentare e chi deve esserne membro, tenendo conto della rappresentatività delle differenti organizzazioni e settori.

Art. 33 cpv. 3

Il nuovo cpv. 3 qui proposto è necessario se si vogliono finanziare progetti promozionali proposti da terzi al di fuori delle organizzazioni riconosciute, nonché progetti della Conferenza agro-alimentare medesima (vedi manifestazioni tipo *Swiss Cheese Awards* o *Settimana del gusto*).

Art. 33 cpv. 4

Con questo cpv. ci si limita a definire i criteri di finanziamento che devono essere basati sui principi che vengono applicati per le altre misure di promozione.

L'ex art. 34 diventa l'art. 35 in quanto quest'ultimo (vedi sotto) è stato abrogato, l'art. 34 contempla ora le norme sull'agriturismo e l'art. 35 riprende invece le norme sulle competenze.

Capitolo IX – agriturismo

In generale

L'agriturismo è, in generale, un'attività che viene condotta a titolo accessorio dai gestori delle aziende agricole. Essa non può chiaramente assorbire tutto il tempo e l'energia che il capoazienda dedica normalmente alla sua attività di agricoltore. Vi sono, inoltre, innumerevoli forme di agriturismo e grado di attività.

Per questo motivo applicare alla lettera le disposizioni previste dalla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) comporta delle limitazioni tali da rendere quasi impossibile la gestione di agriturismi quale attività a tempo parziale.

Da qui la proposta di non far sottostare alle disposizioni della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) quelle attività agrituristiche svolte per meno di 150 giorni all'anno, ma di farle sottostare a norme *ad hoc* rette dalla Legge sull'agricoltura. Già oggi il regolamento della Lear prevede varie eccezioni per le attività agrituristiche ma queste eccezioni necessitano di una migliore codifica. Le attività agrituristiche di durata inferiore ai 150 giorni, nonostante la creazione di regole specifiche, non sono esentate dal rispetto delle regole basilari alle quali sottostanno gli altri esercizi pubblici. Nel regolare la materia bisogna però tener conto delle particolarità di questo tipo di offerta ed è quello che si è cercato di fare con il testo proposto, ritenuto che le restrizioni classiche legate al settore della ristorazione vengono comunque rette dalle rispettive norme federali o cantonali già esistenti e di competenza di altri servizi (vedasi la vendita di alcoolici, il fumo, l'esposizione dei prezzi, le tasse sulle bevande alcoliche, le norme sull'igiene, la notifica degli ospiti alla polizia e così via).

Art. 34 cpv. 1

Definisce cosa s'intende per agriturismo, con i relativi riferimenti alle norme che già forniscono una definizione o limitazione dell'attività. Questa definizione vale per tutti gli agriturismi che svolgono l'attività per più o meno di 150 giorni all'anno. Le premesse legali legate alle aziende accessorie agrituristiche vengono completate con il riferimento all'art. 2 della legge cantonale sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo, poiché ogni Cantone, in base all'art. 5 LDFR, può riservarsi di sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole le aziende che non adempiono le condizioni dell'art. 7 LDFR di un'unità standard di manodopera. Il Cantone Ticino ha fatto uso di questa possibilità di deroga al citato art. 2,

portando le USM minime da 1 a 0.75, per cui si giustifica la sua menzione in questo articolo.

Risultano inoltre indispensabili, nella definizione dell'attività agrituristica, i riferimenti alle fondamentali normative pianificatorie federali.

Art. 34 cpv. 2

Si precisa che in un agriturismo ticinese vi debba essere in primo luogo il consumo e la vendita di prodotti dell'azienda medesima o della regione, ma comunque, nella misura del possibile, di prodotti ticinesi. Questo potrebbe sembrare palese ma non si vuole che per motivi diversi (economici, di praticità o altro) qualcuno possa dimenticare il legame che deve esistere tra un agriturismo e il territorio in cui è inserito.

Art. 34a cpv. 1 e 2

In questi capoversi si precisa fino a quale grado di attività un agriturismo è soggetto ai disposti speciali previsti dalla Legge sull'agricoltura, rispettivamente a quelli della Lear. La proposta originale prevedeva che al di sopra di 120 giorni di apertura sull'arco di un anno le strutture dovevano ricadere sotto le norme della Lear e le altre sotto le norme speciali previste dalla legge sull'agricoltura. Ritenuto che le ore e le frazioni di ore di apertura in un giorno contano come giornate intere, il limite è stato portato a 150 giorni.

Art. 34a cpv. 3

In analogia alla Lear, non soggiacciono alle norme sugli agriturismi le pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti.

Art. 34b cpv. 1 e 2

Affinché vi sia un controllo sul settore, anche gli agriturismi che non sottostanno alla Lear dovranno disporre di un'autorizzazione per poter svolgere la loro attività. Le premesse legali per ottenere tale autorizzazione saranno comunque meno esigenti rispetto alla Lear (cfr. art. 8 Lear), poiché sarà sufficiente al richiedente produrre l'attestazione municipale dell'idoneità dei locali e, per il gestore, produrre l'attestazione di superamento dell'esame cantonale per l'esercizio dell'agriturismo o titolo equivalente (vedasi anche art. 45). Quindi, così come un ristorante è tenuto ad avere una formazione specifica per gestire un ristorante, anche chi gestisce un agriturismo dovrà superare un esame *ad hoc*. Le materie d'esame dovranno chiaramente essere adattate al tipo di offerta proposta e verranno definite a livello di regolamento d'applicazione.

Art. 34b cpv. 4

Per chi ha ricevuto le licenze edilizie e ha fatto gli investimenti in modo conforme per la creazione di un agriturismo, ottenendo in tal modo l'attestazione municipale dell'idoneità dei locali, vengono concessi due anni di tempo per fornire l'attestato che comprovi il superamento dell'esame richiesto ai fini del rilascio di un'autorizzazione definitiva. Questa normativa, che permette al gestore un tempo utile sufficiente per la propria formazione, è ritenuta giustificata proprio per il carattere accessorio e limitato nel tempo dell'attività agrituristica.

Art. 34c

Un agriturismo non è aperto come un locale pubblico, con orari regolari per una durata minima ad esempio di 8 ore, o per almeno 5 giorni la settimana come richiesto dalla Lear. Ad esempio, alcuni agriturismi aprono forse solo il fine settimana, altri aprono solo se

hanno gruppi che si annunciano, per cui è difficile creare una regola unica che valga per tutti i tipi di attività. Sussiste però la necessità, per le autorità che devono eseguire i controlli, come pure per gli avventori, di sapere quando un agriturismo è aperto. Da qui la proposta formulata nel progetto di creare un sistema di annuncio "on line", accessibile a tutte le autorità di controllo coinvolte, con l'obbligo, se del caso, di dover pure annunciare l'apertura direttamente alla polizia comunale qualora la registrazione nel sistema avvenga con meno di 24 ore di anticipo o nei fine settimana. Il sistema deve pure servire a verificare che questi agriturismi non superino i 150 giorni di attività, oltre ai quali cadrebbero sotto le disposizioni delle Lear.

Art. 34d cpv. 1

Il conduttore di un agriturismo è personalmente responsabile per la gestione di questa attività. Il richiamo al rispetto delle leggi e dei regolamenti non si limita alle disposizioni emanate in virtù della legge sull'agricoltura ma riguarda tutte le norme applicabili. Come indicato in precedenza nella legge sull'agricoltura non sono state riprese norme che già esistono in altre leggi e regolamenti di competenza di altri servizi.

Art. 34d cpv. 2

Una norma per la quale è, per contro, necessario legiferare riguarda gli orari di apertura. Un agriturismo, quale attività accessoria, non può rispettare gli orari minimi di apertura imposti dalla Lear (8 ore al giorno per almeno 5 giorni) in quanto spesso si tratta di attività aperte solo in determinati giorni della settimana o solo in determinate sere o anche solo su prenotazione. Questo non vuol però dire che vi debba essere libertà assoluta. Al contrario, nel capoverso si precisa che un agriturismo deve rispettare gli orari di chiusura notturna previsti dalle disposizioni del Municipio. In assenza di norme specifiche o di autorizzazioni speciali rilasciate dal Municipio, la ristorazione e la mescita di bevande non sarà ammessa tra la una di notte e le 5 del mattino. Fanno chiaramente eccezione l'eventuale servizio della colazione a clienti o gruppi che devono partire prestissimo il mattino.

Art. 34e

Per permettere agli organi di controllo e di polizia di effettuare il loro lavoro, è stata ripresa la medesima norma prevista dalla Lear.

Art. 34f

Così come ai ristoratori, anche ai gestori di agriturismi che non si attengono ripetutamente alle disposizioni, deve poter essere revocata l'autorizzazione per la gestione dell'agriturismo.

Capitolo X – applicazione della legge e disposizioni varie

Art. 35 vecchio - abrogato

Le norme del "vecchio" cpv. 1 sono regolate dal diritto federale. Quelle del cpv. 2 vengono già regolate dai differenti settori produttivi e l'intervento statale non risulta più necessario, tant'è che da anni non vi sono più norme di applicazione in tal senso. Per il vino esiste già una base legale federale che demanda ai cantoni la possibilità di fissare criteri minimi e ciò viene fatto a livello di Regolamento.

Art. 35 cpv. 1

Giusta l'art. 4 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti (RL 2.4.1.6) "il Consiglio di Stato mediante regolamento, designa le competenze decisionali delegate ai Dipartimenti, alla Cancelleria dello Stato e alle unità amministrative subordinate; esso può altresì subdelegare alle unità amministrative subordinate le competenze attribuite direttamente dalla legge ai Dipartimenti".

Nel regolamento sull'agricoltura attualmente vigente (cfr. art. 1 Reg Agr) il Consiglio di Stato ha subdelegato alla Sezione dell'agricoltura la competenza generale per l'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia agricola che la legge aveva affidato al Dipartimento, con riserva di competenze esplicite ad altri organi (p. es. al Dipartimento delle finanze e dell'economia). Tale normativa si è rivelata finora efficace, efficiente e più che sufficiente a livello di regolamento di applicazione, per cui appare giustificato lo stralcio della designazione del Dipartimento competente a livello di legge, lasciando questo compito all'autorità esecutiva, come peraltro fissato all'art. 70 lett. b) della Costituzione cantonale.

Art. 35 cpv. 3

Il nuovo cpv. 3 corrisponde all'ex art. 34 cpv. 2 e definisce semplicemente che i comuni sono tenuti a collaborare all'applicazione della legge. Nel primo progetto messo in consultazione, era stato inserito un cpv. 4 in cui si precisava giusto in quali settori particolari (anche se non in forma esaustiva) la collaborazione dei comuni fosse richiesta. La proposta ha però trovato forti opposizioni da parte delle organizzazioni che rappresentano i Comuni e quindi è stata ripristinata la formulazione antecedente, senza modifiche del testo.

Art. 36

L'articolo viene abrogato in quanto il tutto viene ora regolato dall'art. 35.

Art. 38

Il nuovo cpv. 2 concede la possibilità di sostituire il rilevamento dei dati tramite formulari con un sistema via web. Ciò dovrebbe facilitare il lavoro agli utenti e alle amministrazioni. È inoltre probabile che a medio termine diventerà addirittura uno standard obbligatorio per le misure previste dalla Confederazione come lo è d'altronde già per determinati settori (annuncio degli equini nella banca dati www.agate.ch). Agli inizi queste nuove tecnologie richiederanno un carico supplementare per l'Amministrazione, ma si spera che una volta rodate possano portare a maggiori vantaggi.

Art. 40

L'articolo è stato esteso ad altri atti amministrativi ai quali deve essere possibile applicare delle tasse e spese. Tale aggiunta è di carattere generale, a completamento di potenziali casistiche sottoposte a tasse e spese.

Art. 41

Con le modifiche a questo articolo si sono volute meglio precisare le situazioni in cui è d'obbligo revocare o chiedere la restituzione delle prestazioni concesse. È stata nel contempo ripresa la metodologia di calcolo dell'importo da restituire adottata dalla Confederazione (cfr. art. 39 cpv. 2 OMSt).

Art. 42 cpv. 2

Cfr. commento all'art. 8c, valido per analogia anche per le ipoteche legali.

Art. 42a

Vi si precisano solo le autorità di ricorso e le norme applicabili.

Art. 43

È stato aumentato il valore massimo delle multe applicabili, portandolo da fr. 5'000.- a fr. 10'000. -. Tale aumento è giustificato dal fatto che l'importo attuale di fr. 5'000.- sussiste da ben oltre 30 anni (cfr. art. 46 della Legge sulla salvaguardia e sul promovimento dell'agricoltura dell'11 novembre 1982). Per la definizione delle autorità competenti per infliggere le multe si rimanda ai principi già evocati nel commento all'art. 35 cpv. 1.

Capitolo XI – Norme transitorie e finali

Art. 45 vecchio - abrogato

Il vecchio art. 45 viene abrogato in quanto è ormai desueto e, inoltre, all'art. 10 è stato istituito l'obbligo di costituire, all'interno della Conferenza agroalimentare, un comitato operativo.

Art. 45 cpv. 1 (nuovo)

I certificati di capacità professionale rilasciati in base ai vecchi disposti delle legislazioni antecedenti la Lear devono poter essere parificati alla nuova attestazione di superamento degli esami per l'esercizio dell'agriturismo. Altrettanto vale per tutti i certificati rilasciati in ambito Lear o che quest'ultima riconosce come ammissibili.

Art. 45 cpv. 2 (nuovo)

La Lear è entrata in vigore il 1° aprile 2011 e agli operatori attivi nella conduzione di un agriturismo è stato concesso un termine di 5 anni per acquisire il diploma cantonale di esercente. Questa norma è tutt'ora valida per gli agriturismi che soggiacciono alla Lear, ma per quelli che soggiacciono ora alle nuove disposizioni previste da questa modifica della legge sull'agricoltura, è necessario concedere un periodo transitorio affinché possano sostenere l'esame richiesto in base a queste nuove norme. Anche la competente autorità avrà bisogno di tempo per elaborare le disposizioni esecutive di dettaglio (regolamento), organizzare congiuntamente con i responsabili della formazione i relativi corsi, nonché organizzare le sessioni di esame. Si propone quindi un periodo transitorio di 3 anni durante il quale un agriturismo potrà ancora essere gestito senza che il gestore abbia ottenuto la relativa attestazione. Scaduto infruttuoso il termine, l'autorizzazione provvisoria verrà a cadere.

Art. 46 vecchio - abrogato

Visto che il vecchio art. 35 è stato abrogato, è venuta a cadere la base legale per questa norma.

Modifica della Lear

Art. 3 lett. f)

Visto che con le modifiche qui proposte gli agriturismi aperti per meno di 150 giorni non soggiacciono più alla Lear, è necessario creare il parallelismo in detta legge, affinché non vi siano dubbi riguardanti i rispettivi campi di applicazione.

Art. 9 cpv. 1 lett. b)

Ritenuto che è necessario modificare l'art. 3 lett. f della Lear di cui sopra, il Dipartimento degli interni chiede nel contempo di abolire anche la lett. b del cpv. 1 dell'art. 9, in cui si precisa che "non è concessa o è revocata l'autorizzazione a chi ...è fallito o si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni", in quanto una recente giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo (sentenza in re A.D del 5 dicembre 2012) ha sancito l'incompatibilità di questo presupposto con il principio costituzionale della libertà economica, siccome ritenuta esigenza non sorretta da sufficienti motivi di interesse pubblico e lesiva del principio di proporzionalità. L'emendamento teso a sopprimere tale requisito dall'attuale Lear si configura atto che mira a conformarsi a questa indicazione giurisprudenziale.

V. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA

Determinare con esattezza le conseguenze finanziarie delle proposte di cui sopra non è compito facile. Di seguito verranno indicate le previsioni di spesa e la spesa attuale, senza tener conto degli aumenti non dipendenti dalle modifiche di legge proposte. Anche per ciò che concerne le risorse lavoro, l'Ufficio dei pagamenti diretti, a seguito delle ultime riforme in campo agricolo e dell'attuazione della PA 2014-2017, necessita urgentemente di personale per poter svolgere i propri compiti, pena il rischio di veder decurtati i contributi federali alle aziende del Cantone per inadempienza nei controlli da parte dell'autorità cantonale (cfr. sotto).

Spese di investimento e previsioni dopo modifica di legge

Conto 851	Uscite per investimenti Contributi cantonali	Uscite '08	Uscite '12	Uscite '13	previsioni
56500012	Edilizia Rurale, Alpestre e Agriturismo	4,069,745.00	2,976,752.00	3,049,300.00	3,000,000.00

Spese di gestione corrente annue e previsioni dopo modifica di legge

Conto 851	Contributi cantonali	Uscite '08	Uscite '12	Uscite '13	previsioni
36350032	Alle condotte veterinarie	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
36350087	Per trasporti alpestri	23,010.00	51,399.80	24,951.15	50,000.00
36350093	Per produzione vegetale	558,164.00	576,913.00	566,943.00	700,000.00
36350094	Per produzione animale (T.851.03)	164,649.45	164,649.45	160,379.45	170,000.00
36350095	Per avvicendamento generazionale	412,856.00	608,140.00	594,096.00	380,000.00
36350097	Per propaganda prod. agricoli	842,763.20	935,358.40	950,482.75	970,000.00
36350099	Interessi passivi credito agricolo	636,286.38	636,286.38	703,516.28	650,000.00
36360040	Diversi (T.810.39)	80,176.10	119,884.70	109,181.60	130,000.00
36310021	Qualità ecologica	105,341.40	171,430.10	173,191.00	200,000.00
36xxxxxx	Qualità paesaggio (nuovo compito da PA 2014/17)				270'000.00
36350116	Per l'agricoltura biologica	62'365.00		40,200.00	70,000.00
	Totale	3,285,602.20	3,664,061.70	3,722,941.10	3,990,000.00

Si stima che la modifica di legge porterà a un aumento contenuto della spesa di circa fr. 300'000.- dovuti principalmente ai nuovi compiti definiti dalla politica agricola federale 2014-2017. Infatti, i cantoni sono chiamati a partecipare al finanziamento dei pagamenti diretti per la qualità del paesaggio e per l'interconnessione nella misura del 10%. Nel 2015 si stima però che la spesa si situerà attorno a fr. 200'000.- visto che non tutti i progetti di qualità del paesaggio saranno pronti. L'operazione resta comunque molto interessante perché consentirà alle nostre aziende agricole ad operazione conclusa di accedere annualmente a circa fr. 2'500'000.- di contributi agricoli federali. Si precisa che finora la Confederazione richiedeva la partecipazione dei Cantoni al finanziamento dei pagamenti diretti inerenti la qualità ecologica e l'interconnessione nella misura del 20%. La spesa risultante è circa fr. 170'000.-, ma rammentiamo che se il potenziale di progetti d'interconnessione realizzabili in Ticino fosse già stato esaurito ora saremmo confrontati con una spesa ben maggiore. Quest'ultima grazie all'abbassamento della partecipazione cantonale dal 20% al 10% aumenterà solo lievemente e al momento che tutti i potenziali progetti saranno stati realizzati.

In conclusione possiamo affermare che la presente previsione di spesa è coerente con il preventivo 2015 in fase di allestimento e con il piano finanziario.

Personale

La PA 2014-2017 comporta l'adeguamento della base legale cantonale per l'erogazione dei contributi cofinanziati (contributo per l'interconnessione delle superfici di promozione della biodiversità e di quello per la qualità del paesaggio) e anche una riorganizzazione in termini di procedure e risorse umane al fine di garantirne l'implementazione.

Concretamente, i funzionari della Sezione sono chiamati a un notevole impegno perché, da un lato, devono svolgere il lavoro abituale (a cui, negli scorsi anni, si è aggiunto un sostanziale aumento dei compiti legati al continuo evolvere della politica agraria, che introduce diverse nuove misure che richiedono maggiori verifiche sia in ambito amministrativo che con sopralluoghi da effettuarsi con personale specializzato) e, dall'altro lato, sono confrontati con maggiori obblighi di rilevamento imposti al settore per questioni veterinarie. L'obbligo di registrare e tenere a giorno una banca dati con tutti i possessori di anche un solo animale a unghia fessa (bovini, suini, ovini, caprini, comprese le capre

nane, ecc.), di camelidi, di equini, di cervidi, di pollame, di api e piscicoltura, richiede un notevole impegno che non può più essere gestito con il solo personale disponibile.

L'introduzione della PA 2014-2017 complica ulteriormente il lavoro dei funzionari e pone la Sezione dell'agricoltura in una situazione di forte sollecitazione.

Tra i nuovi compiti di rilievo vi sono:

- la georeferenziazione di tutte le superfici agricole, dunque non solo quelle al beneficio dei pagamenti diretti, con una priorità riguardante tutte le superfici di compensazione ecologica da rilevare in breve tempo. Il progetto ha richiesto, richiede tutt'ora e richiederà anche in futuro un impegno non indifferente che va ad aggiungersi agli oneri ordinari. Malauguratamente, oltre alla complessa struttura del nostro territorio e della nostra agricoltura, come spesso accade, i criteri per la determinazione dei dati da rilevare partono da un concetto basato sul modello di azienda agricola della Svizzera interna, non adattabile alle nostre realtà. Questo implica maggiore lavoro sia per lo studio di soluzioni valide sia per la relativa tenuta a giorno e gestione. L'obiettivo finale è la gestione in formato digitale di tutte le informazioni sulle superfici agricole utili (tipo e utilizzo) per calcolare in modo corretto i pagamenti diretti. Si tratta di un'imposizione chiara dettata dalla nuova ordinanza sui pagamenti diretti;
- una nuova modulistica e l'adeguamento del sistema informatico (applicativi, *agriportal*, *tablet* per controlli sulle aziende, ecc.);
- una riorganizzazione delle procedure (*reengineering*) *off line*, *on line*, all'interno dell'Amministrazione, con la Confederazione e con altri enti (UCT, enti di controllo, promotori di progetti, ecc.);
- il rilevamento via internet sia dei dati agricoli sia del flusso dei concimi aziendali (*e-government*). L'orientamento della politica agricola e l'evolvere della tecnologia spingono sempre più verso un rilevamento dei dati tramite internet (vedasi in materia il sito www.agate.ch che vorrebbe diventare il portale unico per tutti i rilevamenti e le informazioni del settore agricolo), orientamento al quale il nostro Cantone deve prepararsi perché, presto o tardi, diventerà uno standard federale. Attualmente, in materia è stata fatta una scelta prudente che prevede questo tipo di rilevamenti solo per gli utenti che ne fanno espressa richiesta o che hanno la propria sede aziendale nella regione di pianura. Questo per poter valutare il sistema, le procedure e i risultati, ma anche perché il personale disponibile non si può occupare di tutto;
- la pianificazione dei controlli e la verifica delle condizioni generali definite nell'Ordinanza sul coordinamento dei controlli (OCO), in collaborazione con l'Ufficio del veterinario cantonale ed eventualmente altre unità amministrative. In particolare vanno eseguiti i controlli conformemente alle frequenze di suddetta ordinanza e l'allestimento di nuovi controlli per i nuovi contributi (qualità del paesaggio, efficienza delle risorse, ecc.);
- il coordinamento, il supporto e la standardizzazione delle misure nell'ambito dei progetti sulla qualità del paesaggio e sull'interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità, nonché la verifica sulla conformità delle misure stesse.

La carenza di personale ha già portato gli organi di controllo dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) a formulare critiche nell'ambito del suo compito di vigilanza. Il potenziamento dell'organico dell'Ufficio dei pagamenti diretti (UPD) risulta quindi indispensabile se si vuole:

- tenere il passo con l'esecuzione della PA 2014-2017;

- permettere l'ottenimento dei pagamenti diretti agli agricoltori ticinesi (p.es. 2,7 mio all'anno per la qualità del paesaggio o 1 mio per la biodiversità), che andrebbero ad aggiungersi alle cifre menzionate al punto 2.4 del presente messaggio;
- disporre dei dati indispensabili e attuali in caso di epizootie, al fine di poter adottare le misure di lotta a tutela delle specie animali interessate ma anche della popolazione;
- evitare la riduzione da parte della Confederazione degli aiuti per una lacunosa esecuzione.

Da un'analisi di dettaglio svolta in seno all'UPD è risultata la necessità teorica di 2,8 unità supplementari a tempo pieno.

Da tempo, però, nel più ampio contesto della Divisione dell'economia, si stanno valutando ottimizzazioni organizzative per favorire un eventuale ricollocamento di risorse verso i servizi maggiormente sollecitati.

Proprio in quest'ottica è stato recentemente possibile attribuire un posto permanente autorizzato (PPA) all'UPD in seguito alla riorganizzazione dell'ex Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria (UAS) che si è appena conclusa.

Considerato, inoltre, che con il passaggio dei compiti legati alle bonifiche fondiarie e agli acquedotti agricoli è previsto il passaggio anche di 2 PPA e di un ausiliario alla Sezione dell'agricoltura, così come il fatto che, a breve, inizierà una persona al 100% dedicata ai progetti di sviluppo regionale (cfr. M6783 del 9 aprile 2013), si ritiene che prima di proporre un adeguamento del personale sia necessario attendere l'assestamento della struttura e procedere con una valutazione ancora più approfondita dei flussi di lavoro all'interno dell'UPD.

VI. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Le Linee direttive riprendono il tema della revisione della Legge sull'agricoltura alla scheda n. 24. Rispetto alle proposte presenti nella scheda, dopo attenta analisi della situazione, si è allargato il campo delle modifiche. Si è per contro rinunciato a istituire misure speciali volte a favorire l'innovazione nel campo agricolo, siccome si ritiene che l'ampio campo di misure previste all'art. 6 sia sufficiente allo scopo e, inoltre, il settore privato sia già molto attivo in questo ambito. Per ciò che concerne l'impatto finanziario previsto per i nuovi compiti, con l'entrata in vigore al 1° gennaio 2014 delle relative ordinanze della Pa 2014/2017, si stima che la maggiore spesa sarà di circa fr. 300'000.-

VII. CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI

Con gli enti cantonali, in particolare i Comuni, esiste da tempo una positiva e fattiva collaborazione. Nella modifica di legge si sarebbero voluti meglio precisare i settori in cui è particolarmente richiesto il supporto dei Comuni visto che la collaborazione negli ultimi anni ha toccato nuovi ambiti e si può ritenere soddisfacente.

Considerata la reazione negativa suscitata dalla proposta in consultazione, la formulazione dell'articolo è stata ripristinata nella sua forma originale.

Una riflessione di fondo andrà però fatta visto che, con le norme di politica agraria sempre più complesse, risulta ogni anno più difficile trovare nei Comuni delle persone che siano in grado di fungere da supporto al lavoro della Sezione dell'agricoltura. Pure le dimensioni sempre maggiori dei Comuni, con una certa perdita di "controllo" sul territorio, non facilitano il lavoro dei funzionari cantonali. Essi non possono più contare su persone di contatto, come nel passato, che conoscono bene sia il settore che le realtà locali. Già oggi i Comuni sono chiamati a collaborare con la Sezione dell'agricoltura nell'ambito di alcuni rilevamenti agricoli, per cui l'eventuale aumento di onere per i medesimi dovrebbe rimanere limitato. Si ritiene che la collaborazione che verrà richiesta ai Comuni sarà certamente sopportabile e nell'interesse dei medesimi.

Da parte della Sezione dell'agricoltura si tratterà, per contro, di meglio codificare, coordinare e organizzare questi compiti e provvedere se del caso a formare il personale incaricato a tale fine dai Comuni, sfruttando nella misura del possibile i moderni strumenti informatici.

VIII. COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI

Gli adeguamenti proposti non sono in conflitto con altre leggi cantonali o disposti federali. Nella misura del possibile, per determinate misure si farà capo proprio ai dati rilevati nell'ambito del diritto federale per poterle mettere in atto senza dover aumentare il carico amministrativo.

IX. CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni esposte nel presente messaggio e nell'interesse generale del nostro Cantone, affinché esso possa continuare a usufruire di un territorio gestito anche nelle zone più periferiche e mantenuto attrattivo da agricoltori operosi, in grado di fornire alimenti sani e tipici della nostra interessante tradizione, vi invitiamo a voler approvare le modifiche della Legge cantonale sull'agricoltura qui proposte.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'agricoltura del 3 dicembre 2002; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 luglio 2014 n. 6967 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 è modificata come segue:

Art. 4

**Centro
professionale del
verde e Azienda
Agraria Cantonale
di Mezzana**

¹Il Centro professionale del verde, quale centro per la formazione agricola, cura, coordina e organizza la formazione di base e continua.

²L'Azienda agraria cantonale di Mezzana serve per le necessità dell'insegnamento, della pratica dell'agricoltura e della sperimentazione in collaborazione con gli istituti di ricerca.

Art. 6

**Aiuti agli
investimenti**

Il Cantone promuove il miglioramento strutturale dell'agricoltura attraverso la concessione di aiuti agli investimenti realizzati nel Cantone per i seguenti provvedimenti a condizione che gli interessati non possano già fare ragionevolmente capo o disporre di strutture analoghe:

- a) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici e impianti di economia rurale;
- b) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di abitazioni per il capo azienda nelle regioni di montagna, nonché la trasformazione e il risanamento nelle altre zone;
- c) l'esecuzione di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi meccanici;
- d) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, compresi gli impianti;
- e) l'acquisto in alternativa a nuovi interventi edilizi, di edifici di economia rurale, di abitazioni per il capoazienda commisurate al fabbisogno dell'azienda o di edifici alpestri;
- f) il miglioramento dei pascoli alpestri e sui maggenghi;
- g) la costruzione, il miglioramento e l'adeguamento di impianti di collegamento per le aziende alpestri e aziende agricole abitate tutto l'anno, quali strade agricole, teleferiche e impianti di trasporto analoghi;

- h) la costruzione, la trasformazione o l'acquisto di strutture per lo stoccaggio, la lavorazione e la vendita della produzione agricola;
- i) limitatamente all'interessenza agricola, l'approvvigionamento idrico e di energia, la costruzione o la trasformazione di impianti per la produzione o la trasformazione di energie rinnovabili e di impianti irrigui e di bilancio idrico del suolo;
- l) il ripristino di opere del genio rurale o di terreni agricoli danneggiati da eventi naturali, nonché il ripristino periodico di opere e impianti del genio rurale;
- m) l'acquisto di fondi agricoli per favorire l'entrata in possesso di nuovi terreni nelle vicinanze del centro aziendale;
- n) le misure atte a favorire il trasporto dei prodotti e del materiale necessario al carico e allo scarico delle aziende alpestri, come pure il trasporto del fieno dai maggenghi privi di collegamenti appropriati;
- o) il ripristino di manufatti rurali ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico;
- p) la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di serre per l'orticoltura;
- q) la trasformazione o l'ampliamento moderato di edifici agricoli e la costruzione di nuovi edifici anche in zona edificabile per intraprendere un'attività accessoria agrituristica, a condizione che vi si vendano in prevalenza beni prodotti dall'azienda o nel cantone, in funzione della disponibilità;
- r) la fase di acquisizione dei dati di base concernente i progetti di sviluppo regionale;
- s) la realizzazione dei progetti di sviluppo regionale;
- t) studi di fattibilità e progetti relativi a nuove misure e programmi federali o cantonali nel campo agricolo, esclusa la loro realizzazione;
- u) l'acquisto di macchinari per la foraggicoltura destinati alle aziende con almeno il 50% delle superfici in zona di montagna.

Art. 7

Beneficiari e condizioni

¹Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti gli aventi diritto secondo l'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt) che adempiono le condizioni ivi stabilite.

²In deroga alle disposizioni di cui al cpv. 1, possono beneficiare degli aiuti agli investimenti:

- a) le corporazioni di diritto pubblico, gli enti di diritto privato aventi scopi di pubblica utilità e le cooperative agricole con sede nel Cantone a condizione che gli interventi rivestano un interesse agricolo generale o siano attuati nell'ambito di un'azienda potenzialmente vitale affittata o da affittare;
- b) gruppi di persone costituitesi in società semplice oppure in società anonima, in società a garanzia limitata o in società in accomandita per azioni con sede in Svizzera che eseguono opere aventi anche interessi agricoli; per questi casi gli aiuti sono commisurati all'interesse agricolo dell'opera;

- c) aziende agricole situate in aree a rischio con un fabbisogno in unità standard di manodopera (USM) inferiore a quanto previsto dall'OMSt, fino ad un minimo di 0,5 USM.

³Per le aziende accessorie agrituristiche l'operatore deve essere gestore di un'azienda agricola ai sensi dell'art. 34 della presente legge.

⁴Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti le organizzazioni promotrici di progetti di sviluppo regionale che adempiono le seguenti condizioni:

- a) almeno la metà dell'offerta proviene dalla regione ed è di origine agricola;
- b) almeno la metà delle prestazioni lavorative necessarie all'offerta è fornita da famiglie contadine, o
- c) almeno la metà dei voti nell'organizzazione promotrice è detenuta dai contadini.

Art. 8

Modalità

¹Gli aiuti agli investimenti possono essere concessi sotto forma di:

- a) contributo;
- b) assunzione totale o parziale del tasso di interesse per i crediti di costruzione e per i mutui concessi dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino a scopi agricoli;
- c) assunzione totale del tasso di interesse, fino ad un massimo del 3% e di fr. 200'000.- per azienda, non cumulabile con la lett. b), per una durata massima di 12 anni, per i crediti garantiti da mutui concessi dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino, limitatamente al provvedimento di cui all'art. 6 lett. u).

²Il contributo di cui al cpv. 1 lett. a) non può superare il 50% del preventivo sussidiabile riconosciuto; può rivestire anche la forma di un contributo forfetario.

³Il Consiglio di Stato stabilisce:

- a) i criteri per determinare le aliquote del contributo e il contributo forfetario;
- b) la quota parte del tasso d'interesse assunto.

⁴Per gli investimenti giusta l'art. 6 lett. m) può essere concesso solo l'aiuto previsto all'art. 8 cpv. 1 lett. b).

⁵Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti unicamente provvedimenti non ancora iniziati.

⁶L'inizio anticipato dei lavori deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'ente sussidiante. In assenza di tale autorizzazione non sono computate le spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione degli aiuti agli investimenti. L'autorizzazione preventiva non conferisce diritto alla concessione degli aiuti.

Art. 8a (nuovo)

Garanzia delle opere: a) Divieto di modifica della destinazione

La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie, realizzati con aiuti agli investimenti cantonali, non può essere modificata per un periodo di 20 anni a contare dall'ultimo versamento dell'aiuto.

Art. 8b (nuovo)

b) Divieto di concorrenza nei confronti di aziende artigianali esistenti

¹Gli aiuti agli investimenti per i provvedimenti di cui all'art. 6 lett. h) sono concessi se, al momento della pubblicazione della domanda di cui al cpv. 2, nessuna azienda artigianale direttamente interessata nella zona d'attività determinante sul piano economico è disposta ed è in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto o di fornire una prestazione di servizio equivalente.

²Prima della concessione degli aiuti il Consiglio di Stato pubblica per un periodo di 30 giorni le domande relative ai provvedimenti di cui al cpv. 1 nel Foglio ufficiale rinviando al presente articolo.

³Nel termine di pubblicazione di cui al cpv. 2 le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d'attività determinante sul piano economico possono fare opposizione agli aiuti presso il servizio competente.

⁴Il servizio competente decide sulla domanda e sulle opposizioni entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per le opposizioni.

⁵Le decisioni di aiuto sono notificate all'istante e agli opposenti.

Art. 8c (nuovo)

c) Crediti di investimento

¹I crediti d'investimento giusta l'OMSt sono depositati presso la Banca dello Stato.

²La Banca dello Stato provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato come pure al servizio di contabilità e di cassa.

³Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite da una speciale convenzione tra il Cantone e la Banca dello Stato.

⁴L'ipoteca di cui il Cantone ha ordinato la costituzione a garanzia dei crediti di costruzione può essere eccezionalmente postergata nel caso in cui:

- a) il nuovo credito richiesto è utilizzato per acquistare, estendere, mantenere o migliorare un'azienda agricola o un fondo agricolo;
- b) l'indebitamento complessivo, incluso il nuovo credito richiesto, è sopportabile per il debitore.

Art. 8d (nuovo)

Norme applicabili

Riservate le disposizioni del presente capitolo, sono applicabili per analogia le disposizioni generali di cui al capitolo 1 dell'OMSt.

Art. 9

Misure promozionali e di controllo

¹Con le misure si promuove l'immagine, la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti ticinesi di qualità.

²La promozione dello smercio e della qualità dei prodotti agricoli spetta sia alle organizzazioni dei produttori sia alle relative organizzazioni di categoria.

³L'organizzazione di categoria è composta dalle organizzazioni dei produttori, dei trasformatori e, se del caso, dei commercianti.

⁴Per potere beneficiare del sostegno del Cantone le organizzazioni dei produttori e di categoria devono essere riconosciute dal Consiglio di Stato in base a criteri di rappresentatività. Il riconoscimento è sottoposto a regolare riesame.

⁵Il Consiglio di Stato può predisporre un servizio di controllo in modo da garantire un'applicazione efficace e coordinata delle normative federali che interessano il settore agricolo e può delegare determinati compiti ispettivi a enti di controllo esterni accreditati; esso può prelevare delle tasse a parziale o totale copertura dei costi di controllo.

Art. 10

Sostegno alle misure di promozione dello smercio

¹Il Cantone può sostenere con contributi finanziari e di altro tipo i provvedimenti presi a livello cantonale dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria, nonché dalla conferenza agroalimentare, per promuovere lo smercio dei prodotti agricoli ticinesi.

²Le organizzazioni concordano i loro provvedimenti ed elaborano strategie comuni nell'ambito della conferenza agroalimentare; istituiscono all'interno della stessa un comitato operativo per promuovere lo smercio.

³I provvedimenti sostenuti concernono le seguenti attività:

- a) promozione dei prodotti (pubblicità generale, pubbliche relazioni e promozione delle vendite);
- b) manifestazioni e esposizioni;
- c) studi di mercato.

Art. 11

Sostegno alle misure di promozione della qualità

¹Il Cantone può istituire o sostenere l'istituzione e la riqualifica di marchi di garanzia, denominazioni di origine o di provenienza e simili per prodotti o servizi ticinesi o sovraregionali oppure aderire a tali iniziative e delegarne la gestione a terzi.

²Con l'accordo dei rispettivi Cantoni o regioni interessate, il Consiglio di Stato può estendere i marchi e le denominazioni di cui al cpv. 1 anche a regioni limitrofe o partecipare a marchi e denominazioni comuni.

Art. 12 cpv. 3

³Eccezionalmente per il sostegno delle misure promozionali di prodotti di montagna, di prodotti d'alpe o di settori agricoli particolarmente deboli il contributo finanziario può raggiungere l'80% dei costi computabili.

Art. 13

Mercati bestiame da macello

¹Il Cantone stanZIA un contributo annuo massimo di fr. 280'000.- per l'organizzazione di mercati del bestiame da macello.

²Il contributo è assegnato all'associazione di categoria che rappresenta le associazioni di produttori ed è tale da coprire integralmente i costi organizzativi, compresi i costi per un premio per capo di bestiame.

³L'ente presenta annualmente al Consiglio di Stato il rapporto di attività e il rendiconto finanziario.

Art. 15

Avvicendamento generazionale

Allo scopo di facilitare l'avvicendamento generazionale il Cantone può accordare contributi a giovani agricoltori che rilevano in proprietà o in affitto un'azienda agricola per una gestione a lungo termine.

Art. 16

Contributo unico

¹Ai beneficiari dell'aiuto iniziale secondo l'art. 43 OMSt che rilevano in proprietà l'intera azienda agricola conformemente all'art. 5 OMSt, è concesso un contributo unico pari al 30% del credito d'investimento ottenuto.

²Per i giovani che rilevano l'azienda agricola al di fuori della famiglia il contributo unico è pari al 50 % del credito d'investimento ottenuto.

³Il contributo di cui ai cpv. 1 e 2 può essere concesso fino al compimento del quarantesimo anno di età ed è calcolato sulla base del credito iniziale che l'interessato avrebbe potuto ottenere se non avesse raggiunto il limite di età previsto dall'art. 43 OMSt. I due contributi non sono cumulabili.

⁴Il contributo concesso non può superare i costi per l'acquisto dell'azienda o eventuali investimenti legati all'azienda stessa come previsto nell'OMSt.

⁵Oltre a quanto previsto dai capoversi precedenti, le condizioni per l'attribuzione dei contributi di cui al cpv. 1 e 2 sono quelle definite all'art. 43 OMSt.

⁶I contributi già ottenuti nell'ambito dei precedenti contributi per l'avvicendamento generazionale sono detratti da quanto concesso in base ai cpv. 1 e 2.

Art. 17

Importo del contributo

¹Il contributo massimo per azienda secondo l'art. 16 cpv. 1 ammonta a fr. 50'000.- e secondo l'art. 16 cpv. 2 a fr. 100'000.-.

²Il Consiglio di Stato può graduare i contributi secondo le difficoltà di produzione.

Art. 18

Contributo per affitto d'aziende agricole al di fuori della famiglia

¹Il contributo unico di cui all'art. 16 può pure essere concesso ai giovani agricoltori che affittano per almeno 15 anni un'azienda agricola al di fuori della famiglia.

²I principi per la concessione sono quelli definiti all'art. 16, compresa l'iscrizione dell'ipoteca legale sui fondi dell'azienda presa in affitto.

Art. 19

Credito di riquilifica professionale in agricoltura

¹Ai giovani intenzionati a rilevare un'azienda e ad ottenere il contributi di cui all'art. 16 o 18, che già dispongono di una formazione di base secondo l'art. 4 cpv. 3 OMSt e che devono seguire dei corsi ai fini di ottenere un titolo conforme all'art. 4 cpv. 1 OMSt, può essere concesso un credito di formazione.

²Il credito di formazione è concesso per un massimo di 2 anni e per un ammontare massimo di fr. 20'000.- all'anno in funzione del tipo di formazione seguito.

³Il credito di formazione è trasformato in contributo in aggiunta a quello di cui all'art. 16 o 18, se concessi.

Art. 20 cpv. 2

²I contributi sono pagati alle aziende di gestori domiciliati nel Cantone per terreni situati in territorio ticinese per i quali vengono versati i contributi di declività federali.

Art. 20a

Contributi per la biodiversità e la qualità del paesaggio

¹Il Cantone accorda contributi sia per l'interconnessione e la gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità, sia per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.

²Ottengono i contributi i gestori che hanno diritto ai pagamenti diretti conformemente all'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura del 23 ottobre 2013 (OPD), per la gestione di fondi situati in Ticino.

³Il contributo cantonale copre la quota percentuale di finanziamento residua rispetto al contributo massimo accordato dalla Confederazione.

⁴Nell'ambito dei contributi per la qualità del paesaggio il Consiglio di Stato definisce nel regolamento gli obiettivi e i provvedimenti, nonché le condizioni relative alla stipulazione delle convenzioni di gestione.

⁵Il Cantone può sostenere l'allestimento, l'implementazione e l'accompagnamento di progetti d'interconnessione e per la qualità del paesaggio con un aiuto pari al 50% dei costi computabili, ritenuto un massimo di fr. 20'000.- per progetto.

Art. 21

Agricoltura biologica

¹Allo scopo di promuovere la conversione delle aziende agricole all'agricoltura biologica il Cantone può accordare un contributo unico iniziale.

²Il contributo è pagato alle aziende che hanno sede nel Cantone e i cui gestori sono al beneficio dei pagamenti diretti federali e sono domiciliati nel Cantone.

³L'ammontare del contributo unico iniziale non può superare i fr. 20'000.-.

⁴Il Consiglio di Stato può graduare il contributo secondo il tipo di azienda e le sue dimensioni, nonché vincolare a oneri il contributo.

⁵Aziende o gestori che hanno già beneficiato di questo contributo non possono più essere presi in considerazione per ulteriori contributi di cui al presente articolo.

Art. 22

Contributi d'estivazione

¹Per favorire il mantenimento degli alpeggi siti sul territorio cantonale, il Consiglio di Stato può concedere dei contributi per il bestiame da latte caricato, a complemento dei contributi federali d'estivazione.

²Il contributo non può superare quanto previsto dai contributi d'estivazione federali ed essere differenziarlo in funzione delle facilità di accesso.

Art. 23

Promozione della zootecnia indigena

¹Il Cantone può contribuire alle spese per l'organizzazione di esposizioni di bestiame bovino, ovino, caprino o equino da reddito nella misura massima di fr. 15'000.- per esposizione.

²Il Consiglio di Stato definisce l'ammontare dei contributi per tipo di esposizione e le condizioni per la loro concessione.

Art. 24

Condotte veterinarie

¹Il territorio cantonale è suddiviso in condotte veterinarie.

²Queste ultime hanno lo scopo di garantire le cure veterinarie per il bestiame delle aziende agricole alle medesime condizioni.

³Il Consiglio di Stato delimita o modifica il comprensorio e il numero delle condotte veterinarie tenendo conto della struttura agricola e della configurazione geografica regionale, della situazione finanziaria delle stesse e della presenza sufficiente di bestiame.

⁴Esso definisce inoltre i compiti minimi delle condotte e dei veterinari di condotta.

⁵Gli statuti delle condotte veterinarie soggiacciono all'approvazione del Consiglio di Stato.

⁶La vigilanza sulle condotte veterinarie spetta al Consiglio di Stato.

Art. 25

Finanziamento delle condotte

Al finanziamento delle condotte veterinarie concorrono obbligatoriamente:

- a) i detentori di bovini, bestiame minuto e di equini secondo la tariffa di condotta calcolata per unità di bestiame grosso approvata dal Consiglio di Stato e determinata sulla base della situazione finanziaria della condotta;
- b) il Cantone.

Art. 25a (nuovo)

Contributo cantonale

¹Il contributo cantonale complessivo ammonta al massimo a fr. 400'000.-.

²Alle singole condotte è concesso un contributo forfetario annuo di fr. 20'000.- e un contributo complementare sulla base del rimanente credito annuo secondo una chiave di riparto stabilita dal Consiglio di Stato.

³La chiave di riparto considera almeno il numero di aziende, il numero di unità di bestiame grosso (UBG) e la distanza delle aziende dal domicilio del veterinario di condotta.

Art. 25b (nuovo)

Mandato al veterinario

Il mandato di prestazioni tra la condotta veterinaria e il veterinario soggiace all'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 26

Casse di assicurazione del bestiame

¹L'assicurazione del bestiame è obbligatoria quando l'istituzione della relativa cassa è decisa dalla maggioranza assoluta dei detentori di bestiame di un Distretto o di uno o più Comuni. In tal caso gli statuti della cassa soggiacciono all'approvazione del Consiglio di Stato.

²Quando le condizioni economiche o sanitarie lo giustificano il Consiglio di Stato può decretare la costituzione o la fusione di una o più casse o modificarne il comprensorio.

³La vigilanza sulle casse spetta al Consiglio di Stato.

Art. 27

Contributo alle casse di assicurazione del bestiame

¹Il Cantone sostiene le casse di assicurazione del bestiame bovino, ovino e caprino con un contributo annuo, determinato annualmente dal Consiglio di Stato, pari al massimo al 40% dei contributi annui versati dai detentori di bestiame.

²Per beneficiare del contributo le casse devono avere almeno 10 detentori di bestiame affiliati o 100 UBG.

Art. 29

Servizio fitosanitario

¹Il Consiglio di Stato organizza un servizio fitosanitario e ordina adeguate misure di lotta o prevenzione contro organismi nocivi particolarmente pericolosi e piante infestanti particolarmente pericolose, in conformità alle disposizioni dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali del 27 ottobre 2010 (OPV).

²In particolare esso può esigere l'esecuzione di adeguati trattamenti fitosanitari, come pure l'eliminazione di alberi da frutta, di ceppi di vigna, di altre colture agricole o di piante ornamentali o invasive, che costituiscono potenziali o manifesti focolai di infezione.

³In caso di altri organismi nocivi per il settore agricolo, il Consiglio di Stato può ordinare le misure di cui ai cpv. 1 e 2.

⁴Il Consiglio di Stato può accordare ai gestori o, in assenza di gestori, ai proprietari di particelle, contributi per i costi derivanti da misure di lotta imposte in virtù dell'OPV.

⁵Il Consiglio di Stato definisce i criteri e l'ammontare dei contributi di cui al cpv. 4 fino ad un massimo di fr. 20'000.- per ettaro.

Art. 31 cpv. 1

¹All'Unione contadini ticinesi, quale organizzazione di categoria che raggruppa organizzazioni e associazioni agricole, è concesso un contributo annuo.

Art. 33

Conferenza agro-alimentare

¹La conferenza agro-alimentare istituita dal Cantone ha lo scopo di favorire la collaborazione tra l'agricoltura e i settori economici interessati.

²Il Consiglio di Stato definisce i compiti della Conferenza agro-alimentare e ne nomina i membri per un periodo di 4 anni, tenendo conto della rappresentatività delle organizzazioni dei differenti settori.

³La Conferenza agro-alimentare può attribuire al massimo il 10% dell'importo destinato alla promozione dello smercio, per sostenere singoli progetti promozionali al di fuori delle organizzazioni riconosciute ai sensi dell'art. 9.

⁴Per quanto attiene all'importo dei contributi per i singoli progetti promozionali e ai criteri per la loro ripartizione sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 12.

Capitolo IX - Agriturismo

Art. 34

Definizione

¹Per agriturismo si intende l'offerta di ristorazione e pernottamento svolta a titolo accessorio da aziende agricole che raggiungono le unità standard di manodopera (USM) minime previste agli art. 5 e 7 della legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR) e all'art. 2 della legge sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007 e le cui strutture agrituristiche:

- a) in zona non edificabile rispettano le condizioni definite dall'art. 24b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- b) in zona edificabile, si trovano all'interno del nucleo aziendale o nelle sue immediate vicinanze.

²L'Agriturismo promuove principalmente il consumo e la vendita di beni alimentari ticinesi, in prevalenza prodotti dall'azienda o nella regione, in funzione della disponibilità.

Art. 34a

Campo di applicazione

¹La gestione di un agriturismo comportante attività di ristorazione e/o offerta di alloggio esercitata fino a 150 giorni per anno civile, soggiace alla presente legge; ore o parti di ore di apertura contano come giornate intere, il pernottamento, colazione compresa, come una singola giornata.

²Le attività superiori a tale periodo sono rette dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear).

³Le disposizioni della presente legge non si applicano alle pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti ai sensi della Lear.

Art. 34b

Autorizzazione

¹La conduzione di un agriturismo è subordinata al rilascio di un'autorizzazione.

²Il Consiglio di Stato concede l'autorizzazione a condizione che il richiedente produca l'attestazione del municipio dell'idoneità dei locali comprensiva del numero dei posti disponibili e l'attestazione dell'autorità competente del superamento dell'esame cantonale per l'esercizio dell'agriturismo da parte del gestore, secondo le modalità definite dal Consiglio di Stato.

³L'autorizzazione può essere subordinata ad oneri e condizioni.

⁴Al gestore che non dispone dell'attestazione di cui al cpv. 2 o di titolo equiparato, l'autorizzazione è concessa a titolo provvisorio; essa decade se entro 2 anni dall'attestazione del municipio dell'idoneità dei locali il gestore non presenta l'attestazione del superamento dell'esame cantonale per l'esercizio dell'agriturismo.

Art. 34c

Registro

¹Il gestore di un agriturismo è tenuto ad iscrivere i dati sull'attività agrituristica in un registro elettronico.

²Nel registro vanno annunciati il genere d'offerta, gli orari di apertura e di chiusura, i giorni di riposo settimanale e i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

³Per gli esercizi aperti estemporaneamente gli annunci di cui al cpv. 2 devono essere registrati con almeno 24 ore di anticipo.

⁴In caso di aperture non prevedibili entro i termini di cui al cpv. 3, la registrazione va eseguita al più presto nel sistema e ne va data immediatamente informazione alla polizia comunale.

⁵Il Consiglio di Stato definisce i diritti di accesso al registro, le modalità da rispettare riguardanti accessi e registrazioni; esso può, se del caso, prevedere ulteriori informazioni che devono figurare nel registro.

⁶Il Consiglio di Stato definisce il gestore del registro; può delegare il compito a terzi.

Art. 34d

Obblighi

¹Il gestore è responsabile della conduzione dell'agriturismo e garantisce il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

²Salvo autorizzazione speciale o disposizione contraria delle autorità comunali, gli agriturismi non possono rimanere aperti tra le ore 01.00 e 05.00 per attività di ristorazione o mescolta di bevande.

Art. 34e

Controlli

Gli agenti e gli assistenti della polizia cantonale e della polizia comunale come pure i funzionari preposti dell'autorità cantonale possono:

- a) ispezionare gli esercizi;
- b) accertare l'identità di chi vi si trova;
- c) ordinare lo sgombero dell'esercizio, qualora si verificassero disordini.

Art. 34f

Revoca

In caso di ripetuta inosservanza degli obblighi o di grave negligenza nella conduzione dell'agriturismo, l'autorizzazione alla gestione può essere revocata al gestore.

Capitolo X - Applicazione della legge e disposizioni varie

Art. 35

Autorità competenti

¹L'applicazione delle disposizioni della legislazione federale in materia di agricoltura delegate ai Cantoni e delle disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato.

²Il Consiglio di Stato può delegare alle organizzazioni dei produttori o di categoria, nonché a enti di controllo, compiti di esecuzione, di controllo e di sorveglianza. Le disposizioni di tali organizzazioni ed enti, relative ai compiti loro delegati, entrano in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

³I Comuni collaborano all'applicazione della presente legge.

Art. 36

Abrogato.

Art. 38

Statistiche e rilevamenti

¹Il Consiglio di Stato può ordinare rilevamenti coordinati e indagini statistiche concernenti il settore agricolo, avvalendosi della collaborazione dei Comuni e delle organizzazioni professionali.

²Il rilevamento e lo scambio di dati tramite interfacce elettroniche può essere reso obbligatorio.

Art. 40

Tasse e spese

¹Il Consiglio di Stato fissa tasse e spese prelevate per prestazioni, accertamenti, decisioni e altri atti amministrativi presi in applicazione dei disposti di legge in materia agricola, secondo il principio di copertura delle spese.

²L'importo massimo delle tasse è di fr. 1'000.-.

Art. 41

Revoca e restituzione delle prestazioni

¹Il Consiglio di Stato revoca le prestazioni concesse in virtù della presente legge, rispettivamente ne ordina la restituzione totale o parziale:

- a) quando per il loro ottenimento siano state date informazioni false o inesatte;
- b) quando, per il loro ottenimento o successivamente, non siano adempiute le condizioni o gli obblighi stabiliti dalla legge o dalle disposizioni esecutive;
- c) quando siano state accertate infrazioni punibili dalle disposizioni penali in materia tributaria;
- d) quando per motivi ingiustificati si verifica un cambiamento di destinazione delle opere sussidiate.

²L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di venti anni a contare dal versamento della liquidazione per le costruzioni rurali e dopo dieci anni per gli impianti.

³L'importo da restituire è calcolato in base ai metodi di computo federali.

Art. 42

Ipoteca legale

¹A garanzia della restituzione di cui all'articolo 41 è riconosciuta allo Stato un'ipoteca legale, secondo l'articolo 836 del Codice civile svizzero, con l'obbligo di iscrizione a Registro fondiario.

²La postergazione dell'ipoteca legale può unicamente avvenire nell'ambito di una richiesta di prestito garantito da pegno immobiliare, per il quale il Consiglio di Stato concede la preventiva autorizzazione, dopo avere accertato la sopportabilità, per il debitore, dell'indebitamento complessivo, incluso il nuovo credito richiesto.

Art. 42a

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni dell'autorità competente in materia di miglioramenti strutturali sussidiati è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

²Contro le decisioni degli organi comunali e delle organizzazioni dei produttori o di categoria prese in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 35 è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

³È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 43

Disposizioni penali

¹Le contravvenzioni alla presente legge e alle disposizioni esecutive sono punibili con una multa fino a fr. 10'000.- in base alla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

²La multa è inflitta dal Consiglio di Stato.

³Sono riservate le decisioni circa la revoca e la restituzione delle prestazioni.

Capitolo XI - Norme transitorie e finali

Art. 45

Esame cantonale per l'esercizio dell'agriturismo

¹Sono parificati all'attestazione di superamento degli esami per l'esercizio dell'agriturismo i certificati di capacità professionale rilasciati durante il regime delle previgenti legislazioni alla Lear, nonché i certificati ottenuti o riconosciuti nell'ambito dell'applicazione di quest'ultima.

²Al gestore che non dispone dell'attestazione di cui all'art. 34b cpv. 2 o di titolo equiparato, l'autorizzazione è concessa a titolo provvisorio; essa decade se entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge il gestore non presenta l'attestazione richiesta.

Art. 46

Abrogato.

II.

La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) è modificata come segue:

Art. 3 lett. f) (nuova)

f) agriturismi ai sensi dell'art. 34a cpv. 1 della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002;

Art. 9 cpv. 1 lett. b)

b) abrogata;

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.